



GARA 2024_05 BARL

APPALTO INTEGRATO

Affidamento dei servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'architettura relativi alla progettazione
esecutiva ed esecuzione dei:
“LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEI MOLI FORANEI DEL PORTO DI BARLETTA, SECONDO LE PREVISIONI
DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE PORTUALE”

[C.U.P.: B91B19001210005 – C.I.G.: B2B713B93F]

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura: Aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023;

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 44, co. 4 e 108, co. 2, lett. e) del d.lgs. 36/2023;



Sommario

1	PREMESSE	5
2	TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 23/09/2024 ORE 11:00:00;.....	7
3	PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE CERTIFICATA.....	7
3.1	Piattaforma telematica di negoziazione	7
3.2	Avvertenze.....	9
3.3	Dotazioni tecniche	10
3.4	Identificazione	11
4	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	11
4.1	Documenti di gara	11
4.2	Chiarimenti	12
4.3	Comunicazioni	13
5	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	13
5.1	Oggetto dell'appalto.....	14
5.2	Importo dell'appalto e categorie lavori e progettazione	15
5.2.1	Categorie di lavori.....	16
5.2.2	Categorie per la progettazione	17
5.3	Revisione prezzi	18
5.4	Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	18
5.5	CCNL applicabile	18
6	DURATA.....	20
6.1	Termini di redazione della progettazione esecutiva.....	20
6.2	Termini per l'ultimazione dei lavori	20
7	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	20
8	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	25
8.1	Self cleaning.....	25
8.2	Altre cause di esclusione	26
9	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	26
9.1	Requisiti di idoneità professionale (art. 100, comma 1, lett. a) del Codice)	27
9.2	Requisiti di qualificazione, capacità economica e finanziaria (art. 100, comma 1, lett. b) del Codice) e Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 100, comma 1, lett. c) del Codice).....	33
9.3	Indicazioni sui requisiti nel Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE.....	36
9.4	Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.....	38
9.5	Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione	39



10	AVVALIMENTO	39
11	SUBAPPALTO	42
12	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	43
12.1	Garanzia per l'esecuzione dei lavori	43
12.2	Garanzia professionale dei progettisti	46
12.3	Assicurazioni (C.A.R.) e (R.C.T.) e (Decennale Postuma):	46
13	SOPRALLUOGO	46
14	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	46
15	F.V.O.E. 2.0	47
16	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	48
17	SOCCORSO ISTRUTTORIO	50
18	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE	51
18.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	52
18.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	54
18.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	55
19	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	56
19.1	Domanda di partecipazione ed eventuale procura	56
19.2	Documento di gara unico europeo (DGUE)	59
19.3	Documentazione integrativa da allegare	60
19.3.1	Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	61
20	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	63
21	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	68
22	INVERSIONE PROCEDIMENTALE	70
23	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	71
23.1	Apertura della busta A – Verifica documentazione amministrativa (fase di ammissione)	71
23.2	Valutazione delle offerte tecniche	72
23.3	Apertura delle offerte economiche	73
24	ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ	74
25	COMMISSIONE GIUDICATRICE	74
26	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	74
27	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	75
28	ACCESSO AGLI ATTI	77
29	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	78
30	DISPOSIZIONI DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) DELLA ADSP MAM 2024-	



2026 E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA ADSP MAM.	79
31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	79
32 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	82

1 PREMESSE

Con Determina del Commissario n. 296 del 02.08.2024, questa Amministrazione ha deciso di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei "LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEI MOLI FORANEI DEL PORTO DI BARLETTA, SECONDO LE PREVISIONI DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE PORTUALE" tramite **appalto integrato**, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 36/2023 (di seguito "Codice"), avente ad oggetto la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione delle opere indicate nel Progetto di fattibilità tecnico-economica approvato e nel Capitolato Speciale d'appalto.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (di seguito "Piattaforma") accessibile all'indirizzo <https://gare.adspmam.it/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 26 del Codice. Tramite il sito, si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del Codice e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 44, co. 4, e 108, co. 2, lett. e) del Codice.

Il luogo di svolgimento delle attività è il **Porto di BARLETTA** [codice NUTS ITF48];

- CIG: B2B713B93F;
- CUP: B91B19001210005;
- CCNL applicato: IMPRESE EDILI ED AFFINI E DELLE COOPERATIVE (ID F012);
- CPV: 452413- Lavori di costruzione di moli;

Ai sensi dell'art. 83, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023 e Allegato I.3 al Codice, la durata del procedimento è prevista pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando di gara.

Il Responsabile unico del progetto (nel seguito "RUP"), ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'ing. Paolo IUSCO, Funzionario Quadro del Dipartimento Tecnico della AdSP MAM, e-mail: p.iusco@adspmam.it.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la dott.ssa Donatella INFANTE, Dirigente del Dipartimento amministrativo della ADSP MAM e-mail: d.infante@adspmam.it

Inquadramento normativo:

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici e allegati;
- Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170;
- direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014;
- Decreto legislativo n. 81/2008 – Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro così come da ultimo modificato dal d.l. 19 del 2024 e la relativa legge di conversione;

- Legge n. 84/94 – Riordino della legislazione in materia portuale, modificata dal d.lgs. n. 169/2016 ss.mm.ii. e dalla L. n. 118 del 5.08.2022;
- Il CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (di seguito "C.S.A") e le norme applicabili in esso indicate.
- Allegato I.13 coordinato con la L. 21.04.2023 n. 49 e DM (Giustizia) 17 giugno 2016 – Determinazione dei parametri per la progettazione (art. 41, comma 15 del Codice);
- Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della AdSP MAM approvato con Determina del Presidente n. 243 del 25/06/2024.

STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, sede legale in Piazzale Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari, P.IVA/Codice Fiscale 08032850722, Tel +39 080 5788511 e +39 0831 562649, e-mail: protocollo@adspmam.it Pec: protocollo@pec.adspmam.it, sito: <http://www.adspmam.it/>; <https://gare.adspmam.it> (TuttoGare);

PROFILO DI COMMITTENTE: Sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» è il seguente: <https://adspmam.etrasparenza.it/>.

Gli Operatori Economici, con la partecipazione alla presente gara, si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie a evitare turbative nel corretto svolgimento della procedura di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la turbativa d'asta e gli accordi di cartello.

Lingua ufficiale: Italiano. Ogni documento relativo alla procedura deve essere redatto in lingua italiana. Atti, certificazioni o attestazioni redatti in lingua straniera dovranno essere corredati da apposita traduzione giurata.

Pubblicità del Bando di Gara. La pubblicità legale degli atti della procedura di gara, ai sensi degli art. 27 del Codice, è garantita, a livello europeo, secondo le modalità di cui All. II.17 del Codice, e a livello nazionale conformemente a quanto stabilito all'art. 85, ultimo periodo, dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (in sigla "BDNCP"), tenuta dall'ANAC cui detti atti sono stati trasmessi, redatto secondo i modelli di formulari approvati con il Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, comma 2, del Codice, gli effetti giuridici degli atti della procedura di gara decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP. In conformità a quanto previsto dagli artt. 27, comma 3, e 85, comma 4, del Codice, la documentazione di gara è, altresì, resa costantemente disponibile sino al completamento della procedura di gara, come risulta dalla

Piattaforma di Pubblicità Legale, mediante accesso alla piattaforma digitale “Portale Appalti” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal link Portale gare d'appalto |Home (mit.gov.it), nonché mediante collegamento ipertestuale al sito della Stazione Appaltante, www.adspmam.it, Sezione Amministrazione Trasparente, voce Bandi di Gara e Contratti.

Finanziamento: L’opera è stata ammessa a finanziamento, con D.M. 332 del 17/08/2021, per euro 19.916.000,00 e, ai sensi del D.M. MIT n. 150 del 16/10/2020 che ha approvato e reso esecutivo l’Accordo di programma n. 20356 di prot. del 12/08/2020, con il quale si disciplinano le modalità di erogazione diretta e rendicontazione del finanziamento recato dall’articolo 1, comma 317, della legge 160 del 27 dicembre 2019, per complessivi euro 5.000.000,00. Per l’eccedenza non finanziata rispetto al quadro economico approvato con Determina del Commissario Nr. 296 del 02/08/2024, si attingerà all’avanzo di amministrazione dell’Ente.

2 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 23/09/2024 ORE 11:00:00;

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive.

SI PRECISA SIN DA ORA CHE **NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE RICHIESTE DI PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE** AL FINE DI RISPETTARE I PERENTORI TERMINI PREVISTI PER IL MANTENIMENTO DELLE PREDETTE FONTI DI FINANZIAMENTO.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **24/09/2024 ore 09:00**

Il termine per la presentazione dei chiarimenti, attraverso la piattaforma TuttoGare, è il giorno **12/09/2024 ore 10.00.**

Ai quesiti sarà dato riscontro tramite il sistema entro il **13.09.2024** omettendo ogni indicazione in ordine al richiedente.

Ogni Operatore Economico interessato a partecipare alla gara dovrà presentare a mezzo piattaforma telematica la propria migliore offerta attenendosi a quanto di seguito riportato. Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all’indirizzo fisico della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

3 PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE CERTIFICATA

3.1 Piattaforma telematica di negoziazione

La Piattaforma telematica di negoziazione “TuttoGare” è raggiungibile all’indirizzo <https://gare.adspmam.it/index.php>.

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di

utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del d.lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile, nonché parità di trattamento tra gli Operatori Economici; trasparenza e tracciabilità delle operazioni; standardizzazione dei documenti, comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile, comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile, segretezza delle offerte e loro modificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione, gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'Operatore Economico e/o dall'Aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore Economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'Operatore Economico in maniera non conforme alla presente Lettera di invito e alla documentazione richiamata a quanto previsto nelle Norme tecniche di utilizzo consultabili su https://gare.adspmam.it/norme_tecniche.php e nelle Istruzioni di partecipazione parte integrante del presente Disciplinare.

In particolare, in caso di partecipazione in RTI/Consorzio, l'Operatore inserisce la relativa struttura cliccando sul comando: ***" + Aggiungi partecipante al Raggruppamento "*** e compilando i campi richiesti (Stato, Codice Fiscale Impresa/identificativo fiscale estero, Ragione Sociale, Ruolo ricoperto all'interno del Raggruppamento/Consorzio: Mandante/Consoziata). L'onere della trasmissione alla Piattaforma della documentazione è in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo che, prima dell'invio della documentazione, dovrà inserire nel Sistema le ditte facenti parte del raggruppamento. La registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario, mentre non è obbligatoria la registrazione al portale degli Operatori Economici mandanti.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento,

tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Norme tecniche di utilizzo consultabili su https://gare.adspmam.it/norme_tecniche.php, parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

3.2 Avvertenze

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente l'Ente, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati. L'email e la password necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi. Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l'Ente e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema. Il Gestore del Sistema e l'Ente non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite

procedure di firma digitale. Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Ente e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola. Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

3.3 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare, nelle [Norme tecniche di utilizzo](#) e nelle [Istruzioni di partecipazione](#), che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del d.lgs. n. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82/2005 o, per l'Operatore Economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del d.lgs. n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato membro;



- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3.4 Identificazione

Per poter presentare offerta, è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'Operatore Economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore Economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate all'Help Desk: assistenza@tuttogare.it o (+39) 02 40 031 280 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00.

4 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

4.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Progetto di fattibilità tecnico-economica (di seguito anche "PFTE"), ai sensi dell'art. 41, co. 6, del Codice e All. I.7, art. 6, verificato ai sensi dell'art. 42, co. 1 del Codice, e validato ai sensi del co. 4 della predetta norma, comprensivo dei documenti con i contenuti ivi previsti, scaricabile dal link: <https://www.adspmam.it/owncloud/index.php/s/wkMyiulad31Vha>, composto dalla documentazione dettagliatamente elencata nel documento allegato "EE_Elenco elaborati" da intendersi integralmente richiamato nel presente Disciplinare;
- b) Determina del Commissario Nr. 296 del 02/08/2024 e Relazione istruttoria del Dipartimento Tecnico;
- c) Verbale di Validazione del 03/06/2024 con allegato rapporto di verifica rilasciato dall'organismo di ispezione;
- d) Disciplinare di gara;
- e) Elaborato redatto dal RUP in merito ai criteri per l'assegnazione dei punteggi (Criteri OEPV);
- f) Istruzioni per la partecipazione alla gara telematica e regole tecniche per l'utilizzo della stessa e [Norme tecniche di utilizzo](#);

- g) Modello A1_ISTANZA soggetto qualificato per l'esecuzione dei lavori;
- h) Modello A2_ISTANZA soggetto qualificato per la progettazione;
- i) Modello C1 "Lista delle categorie";
- j) DGUE;

Trattandosi di opera civile e non edile, non vi sono CAM in vigore per la categoria specifica dei lavori oggetto di appalto, pertanto in sede di verifica ex art.42 del D.lgs.36/2023 del progetto di fattibilità tecnico-economica è stato disposto di non redigere uno specifico elaborato in merito all'applicazione dei CAM, inserendo in fase di gara una specifica premialità.

Ai sensi dell'art. 27, co. 3, del Codice, la documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso la Piattaforma e il sito istituzionale. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito BDNCP).

Il testo integrale del Disciplinare e la documentazione completa di gara sono disponibili gratuitamente, pertanto:

- sul profilo di committente: <https://adspmam.etrasparenza.it/>
- sulla homepage dell'AdSP MAM – sezione Bandi e Gare: <http://www.adspmam.it/bandi-e-gare>
- sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata TuttoGare: <https://gare.adspmam.it/>.

4.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare sulla Piattaforma telematica TuttoGare, entro il **12/09/2024 ore 10:00,00**. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti "Richiedi chiarimento", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti.

Le richieste di chiarimento relative alle condizioni di ammissibilità alla gara del singolo candidato non saranno riscontrate.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno riscontrate entro il giorno **13/09/2024** e fornite mediante pubblicazione in forma anonima sulle pagine web sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici o via e mail. Le richieste di chiarimento relative alle condizioni di ammissibilità alla gara del singolo candidato non saranno riscontrate. Le Imprese



interessate potranno richiedere chiarimenti in forma scritta, esclusivamente attraverso l'applicativo presente sulla Piattaforma telematica TuttoGare. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

4.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 36/2023, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al Codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal CAD, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6bis, 6ter e 6quater del CAD, o, per gli Operatori Economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6bis, 6ter e 6quater del CAD. È onere esclusivo dell'Operatore Economico prendere visione delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.

Salvo quanto disposto dal presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate rese all'indirizzo PEC protocollo@pec.adspmam.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti in Piattaforma. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

5 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché tutte le attività riferite ad i servizi ed i lavori in questione, **ricadenti nei settori speciali**, sono strettamente correlate tra loro, tenuto conto delle esigenze del settore in cui la Stazione appaltante opera, e coinvolgenti un'unica importante opera caratterizzata da tipologia funzionale unitaria, sia, quindi, per la logica connessione progettuale ed esecutiva tra esse. Da ciò discende



l'opportunità che vengano garantite omogeneità, coerenza, nonché razionale gestione delle interferenze sia tra le varie attività dell'intervento in questione che tra le stesse e le attività normalmente svolte nel settore portuale interessato, tanto dal punto di vista del processo progettuale quanto in sede di esecuzione dei lavori.

5.1 Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è l'espletamento del servizio di progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione delle opere previste nell'ambito dei **"lavori di prolungamento dei moli foranei del porto di Barletta secondo le previsioni del vigente piano regolatore portuale"** sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica della Stazione appaltante. In particolare, oggetto del presente appalto è la **progettazione esecutiva e l'esecuzione del solo Molo di Ponente**. La Stazione appaltante potrà utilizzare una successiva procedura di cui all'art. 76, comma 6, del Codice al fine di affidare all'Aggiudicatario dell'appalto in oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di prolungamento del molo di Levante. Si precisa che si applicheranno le stesse prescrizioni tecniche disciplinate dal C.S.A. e si rinvia, per le caratteristiche tecniche e il computo metrico relativi a quest'ultimo successivo intervento, alla documentazione del PFTE. L'entità dell'intervento relativo al molo di Levante ammonta a € 12.888.600,58, così come indicato nella tabella di cui al successivo art. 5.2.

L'appalto integrato, ai sensi dell'art.44 del Codice, ha ad oggetto la predisposizione del progetto esecutivo, da redigere a cura dell'Appaltatore, e la realizzazione delle opere indicate nel PFTE approvato e del C.S.A..

Le indicazioni contenute nel C.S.A. e negli elaborati grafici e tecnici del PFTE approvato forniscono la consistenza quantitativa, qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere da realizzare. Sono ricomprese nell'oggetto dell'appalto:

- a) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni tutte stabilite nel C.S.A. e nella documentazione progettuale, con le caratteristiche tecniche, qualitative, quantitative e prestazionali previste nel progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché negli elaborati e nella documentazione di cui al successivo punto;
- b) la redazione, prima dell'esecuzione dei lavori di cui al precedente punto, della progettazione esecutiva, compresi i relativi particolari costruttivi, da redigere a cura dell'Appaltatore in conformità al PFTE posto a base di gara dalla Stazione appaltante. La progettazione esecutiva sarà sottoposta a verifica ex art. 42, co. 1, del Codice e successiva approvazione da parte della Stazione appaltante medesima prima dell'inizio dei lavori.

Si rinvia al C.S.A., al PFTE ed agli elaborati tecnici di progetto per le ulteriori specifiche tecniche della

progettazione esecutiva e dei lavori.

5.2 Importo dell'appalto e categorie lavori e progettazione.

Il valore globale dell'appalto, determinato ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 14, comma 1 del D.lgs. 36/2023, è pari all'importo totale dei lavori principali di realizzazione del prolungamento del molo di ponente e di quelli analoghi relativi al molo di levante, come di seguito dettagliato:

LAVORI E PRESTAZIONI		IMPORTO
LAVORI E PRESTAZIONI PRINCIPALI (a base di gara)	Lavori a corpo	€ 19 233 237,74
	Lavori a misura	€ 14 622 435,69
	Costi della sicurezza	€ 117 885,89
	Progettazione esecutiva (compreso oneri previdenziali)	€ 200 672,04
	TOTALE	€ 34 174 231,36
LAVORI E PRESTAZIONI ANALOGHE (realizzabili ex art.76, c.6)	Lavori a corpo	€ 6 590 235,29
	Lavori a misura	€ 6 150 197,17
	Costi della sicurezza (0,5%)	€ 63 702,16
	Progettazione esecutiva (compreso oneri previdenziali)	€ 84 465,96
	TOTALE	€ 12 888 600,58
VALORE GLOBALE DELL'APPALTO		€ 47 062 831,94

L'importo a base dell'affidamento - che comprende la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere di prolungamento del molo di ponente - ammonta ad **€ 34.174.231,36** (Euro trentaquattromilionicentoseptantaquattromiladuecentotrentuno/36).

I costi della manodopera, sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del Codice ammontano a **€ 5.985.335,36** (Euro cinquemilioninovecentoottantacinquemilatrecentotrentacinque/36), pari ad una incidenza sulla base d'asta del 17,679%.

I costi della manodopera, così come quelli della sicurezza, sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Nel caso in cui l'Operatore Economico indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dalla Stazione appaltante, avvalendosi della possibilità riconosciuta dall'art. 41 comma 14 del Codice, dovrà fornire adeguata giustificazione e dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera (si veda art. 21 del presente Disciplinare). In quest'ultimo caso, l'offerta sarà sottoposta al procedimento di verifica di cui all'art. 110 del Codice.

Si precisa che considerando la possibilità per l'Operatore Economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'articolo 41 comma 14, ultimo periodo del Codice, i prezzi unitari offerti saranno comprensivi dei costi della manodopera e pertanto l'Operatore Economico dovrà riferire la relativa offerta al totale delle lavorazioni, ossia all'importo pari a € 33.855.673,43; ottenuto dalla somma di € 27.870.338,07 (a corpo e a misura) per lavori e € 5.985.335,36 per

costi della manodopera corrispondenti al 17,679 %.

Come meglio indicato al successivo articolo 21, in sede di gara l'Operatore Economico dovrà offrire un ribasso complessivo percentuale determinato mediante offerta a prezzi unitari. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma di:

- importo dei lavori, determinato applicando, al totale dei lavori di € 33.855.673,43 (a corpo e a misura), di cui 5.985.335,36 per costi della manodopera, il ribasso derivante dai prezzi unitari offerti sulle lavorazioni;
- importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso di cui all'art. 100 comma 1 e dell'Allegato XV § 4.1.4 del d.lgs. 81/08;
- importo delle spese tecniche per progettazione esecutiva di € 200.672,04, al netto del ribasso determinato dal prezzo unitario offerto per la prestazione in sede di gara, nel rispetto del principio dell'equo compenso (art. 8, co. 2, del Codice e della legge n. 49/2023), ovvero da applicare al solo importo per spese e oneri accessori di cui al calcolo dei corrispettivi allegato al computo metrico estimativo.

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile, per i lavori a corpo e per i lavori a misura, la contabilità deve essere effettuata ai sensi dell'articolo 12 dell'allegato II.14 del Codice. Per la contabilizzazione dei lavori a corpo, si rinvia altresì all'art. 30 del C.S.A., mentre per la contabilizzazione dei lavori a misura, si rinvia all'art. 31 del C.S.A. Ai sensi dell'Art. 30 del C.S.A., gli importi dei lavori a corpo non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile. Gli importi a misura, invece, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell'Art. 31 del C.S.A.. I costi per l'attuazione dei piani di sicurezza saranno valutati separatamente dall'importo dei lavori e contabilizzati a misura, liquidando la quota parte effettivamente realizzata. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

5.2.1 Categorie di lavori

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

CAT.	Categoria ALLEGATO II.12 TABELLA A	Importo e percentuale		Categorie prevalente o scorporabile	CLASSIFICHE	Subappaltabile
Opere marittime e lavori di dragaggio	OG 7 (a corpo e a misura)	17.585.947,02 €	51,944%	Categoria prevalente a qualificazione obbligatoria	VIII	SI (al 49,99%)
Edifici civili e industriali	OG 1 (a corpo)	16.269.726,41 €	48,056%	Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria	VIII	SI (al 100%)
Oneri sicurezza		117.885,89 €	///	///		
Totale lavori a base di appalto (esclusi oneri sicurezza)		33.855.673,43 €	100%			

I lavori appartenenti alla categoria prevalente OG7 sono a qualificazione obbligatoria e subappaltabili al di sotto del limite del 49,99%.

I lavori appartenenti alla categoria scorporabile OG1 sono a qualificazione obbligatoria e, poiché caratterizzati da un'incidenza della manodopera inferiore al 50%, subappaltabili al 100% ad OO.EE. in possesso di adeguata qualificazione.

Si precisa che, essendo la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel presente Disciplinare come scorporabili.

Si rinvia all'art. 56 del C.S.A. e, in tema di subappalto, all'art. 119 del Codice.

5.2.2 Categorie per la progettazione

Conformemente a quanto disposto all'art. 41, co. 15, del Codice, l'importo a base di gara per la redazione del progetto esecutivo è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 "Determinazione dei parametri per la progettazione" e secondo il decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ex art. 24, comma 8 del Codice" (di seguito DM 17.06.2016). I lavori da progettare, di importo complessivo pari ad € 33.973.559,32, compresi i costi per la sicurezza, appartengono alla **Classe D.01 - (Opere di navigazione interna e portuali)**. L'importo relativo alla progettazione, come da stima allegata al computo metrico estimativo, è pari ad € 200.672,04, comprensivo di contributo previdenziale Inarcassa, che dovrà essere versato a cura dell'Appaltatore o del progettista in caso di pagamento diretto, come da tabella che segue:

Categoria Opera	Destinazione funzionale opera	Valore Opera (incluso oneri sic.)	Grado di complessità (G)	Compenso per progettazione esecutiva incluse spese e oneri
Idraulica	Classe D.01 - (Opere di navigazione interna e portuali)	€ 33.973.559,32	0,65	€ 200.672,04

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazione necessari. I compensi come sopra determinati sono comprensivi delle spese imponibili necessarie all'espletamento dell'incarico, ad esempio trasferta, sopralluogo, prestazioni di cantiere, materiale cartaceo ed informatico e quant'altro necessario anche se non espressamente indicato. Le eventuali anticipazioni per conto del Committente, esenti IVA ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72 e s.m.i. quali bolli e diritti vari, saranno rimborsate a parte, su base documentale di quanto sostenuto.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale. In considerazione della natura intellettuale del servizio di progettazione esecutiva, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di

redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.

Nel caso di progettista di cui all'art. 44, comma 3, del Codice, la S.A. provvederà al pagamento diretto al professionista dei servizi di ingegneria, previo obbligo del progettista stesso di presentare la richiesta corredata da apposita autorizzazione scritta dell'appaltatore e la polizza di responsabilità civile professionale.

Si rinvia all'art. 36 del C.S.A., per le ulteriori previsioni inerenti i pagamenti del corrispettivo per la progettazione esecutiva.

5.3 Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi verranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizza ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice, gli indici sintetici di costo di costruzione. Si rinvia all'art. 41 del C.S.A..

5.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione.

Il contratto di appalto potrà essere modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 120 del Codice.

In ogni caso, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'Appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5.5 CCNL applicabile

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 1 e 2 e dell'art. 57, comma 1 del Codice, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire, si precisa che il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE E TERRITORIALE DI LAVORO in vigore per il settore e per la zona nella quale si devono eseguire le prestazioni applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il **CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (ID F012)**.

Gli Operatori Economici concorrenti possono indicare nella propria offerta (compilando l'apposita sezione del Modello A.1 "Istanza di partecipazione") il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato nel presente Disciplinare. In tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del Codice, prima di procedere all'aggiudicazione il RUP acquisirà:

a) la dichiarazione con la quale l'Operatore Economico aggiudicatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, ad applicare il contratto collettivo indicato nel

presente Disciplinare;

o in alternativa

b) la dichiarazione con la quale l'Operatore Economico aggiudicatario dichiara l'equivalenza del diverso contratto collettivo da lui applicato. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice. Viste le indicazioni fornite da ANAC nella Nota Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, nell'ipotesi **sub b)**, l'aggiudicatario, al fine di dimostrare che il diverso contratto collettivo da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato nel presente Disciplinare, dovrà produrre, unitamente alla dichiarazione di equivalenza, una TABELLA DI RAFFRONTO che evidenzia:

- l'equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci:
 - retribuzione tabellare annuale;
 - indennità di contingenza;
 - Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste;
- l'equivalenza delle tutele normative contenute nei contratti prendendo a riferimento i parametri relativi a:
 - disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;
 - disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l'avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250. Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;
 - disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;
 - durata del periodo di prova;
 - durata del periodo di preavviso;
 - durata del periodo di comporta in caso di malattia e infortunio;
 - malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità;
 - maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;



- monte ore di permessi retribuiti;
- bilateralità;
- previdenza integrativa;
- sanità integrativa.

Il RUP procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare preliminarmente la sussistenza della equivalenza dei trattamenti economici e solo in caso di esito positivo di tale verifica procederà ad analizzare l'equivalenza delle tutele normative; con riferimento a queste ultime, verrà ritenuta sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti marginali in quanto limitati a soli due parametri. La dimostrazione della equivalenza del diverso contratto collettivo applicato è condizione per addivenire alla aggiudicazione dell'appalto e alla conseguente stipulazione del contratto. In alternativa è comunque sempre ammessa la possibilità in capo all'aggiudicatario di impegnarsi formalmente ad applicare il contratto collettivo indicato nel presente Disciplinare, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata.

6 DURATA

6.1 Termini di redazione della progettazione esecutiva.

La **progettazione esecutiva**, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante **entro 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi** dal ricevimento del provvedimento di inizio della progettazione esecutiva. Si rimanda agli artt. da 16 a 22 del C.S.A.. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel PFTE, salvo quanto disposto dal Codice e dovrà essere composto dagli elaborati elencati all'art. 16 del C.S.A. a cui si rinvia.

6.2 Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 790 (settecentonovanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Si rimanda al Cronoprogramma dei lavori (documento "EL-15-Cronoprogramma dei lavori ") e all'art. 24 del C.S.A., che si abbia qui per riportato e trascritto.

7 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Alla presente procedura possono partecipare gli Operatori Economici indicati dall'articolo 65 del Codice. Mentre, per l'espletamento dei servizi di progettazione attinenti all'architettura e all'ingegneria, sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:



- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società tra professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;
- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

Gli Operatori Economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi paragrafi del presente Disciplinare di Gara.

Per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del d.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lettera e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria richiesta dal presente Disciplinare, nonché le offerte non conformi ai documenti di gara; ricevute oltre i termini indicati nel bando; in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione; considerate anormalmente basse; il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

E' fatto divieto di partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'Operatore Economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra

che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Per i predetti soggetti, troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 65 (Operatori Economici), 66 (Operatori Economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria), 67 (ConSORZI non necessari) e 68 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori Economici) del Codice.

È **esclusa** la partecipazione ad imprese e/o società stabilite in Paesi Terzi, ovvero stabilite in territorio extra UE, non firmatari delle convenzioni e degli accordi internazionali previsti dall'art. 69 del Codice a cui l'Unione è vincolata. (*Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE Comunicazione della Commissione C(2019) 5494 final*).

Il concorrente, ai sensi di quanto stabilito dal Codice e i suoi allegati (All. II.12), deve essere qualificato ai fini della partecipazione alla procedura di gara nelle categorie e classifiche riportate nella documentazione di gara. Gli Operatori Economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui all'art. 2, comma 4, dell'All. II.12.

Trattandosi di appalto integrato avente ad oggetto anche la progettazione esecutiva, l'Operatore Economico concorrente deve possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Pertanto, in base al combinato disposto degli artt. 44 del Codice e artt. 18 e 30 dell'All. II.12, il concorrente potrà partecipare in una delle seguenti modalità:

IPOTESI A: effettuare direttamente e autonomamente la progettazione, in quanto impresa attestata (SOA) per la progettazione e costruzione, avendo nel proprio organico uno staff tecnico di progettazione, qualificato secondo i requisiti prescritti nella presente procedura;

IPOTESI B: costituirsi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione;

IPOTESI C: affidare la progettazione a soggetti esterni qualificati, singoli o tra loro riuniti, ai sensi dell'art. 66 del Codice, indicando in sede di offerta il nominativo o la ragione sociale, in possesso dei requisiti prescritti per la presente procedura (in tal caso il contratto è stipulato esclusivamente fra la Stazione appaltante ed il concorrente qualora Aggiudicatario, in quanto il progettista indicato non assume la qualifica di concorrente), dichiarando che intende soddisfare il possesso dei requisiti richiesti per la progettazione ricorrendo a tale/i soggetto/i qualificato/i ai sensi dell'art. 66 del Codice.

I professionisti **interni od esterni** - associati od individuati - devono essere in possesso, **pena esclusione**, della capacità tecnica-professionale di cui al punto 9.2 B) del presente Disciplinare e devono compilare il



MODELLO Allegato A.2.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi del comma 1 dell'art. 66 del Codice, i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12. Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal Disciplinare anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

Nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dagli articoli 65 e 66, il DGUE contiene tutte le informazioni richieste dalla Stazione appaltante e la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate.

In ogni caso, l'Operatore Economico che non sia in possesso dei requisiti previsti per la progettazione, laddove si costituisca in raggruppamento temporaneo dovrà presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo con soggetti che siano in possesso dei requisiti citati, così come individuati dall'art. 66 del Codice.

Si segnala che il progettista indicato o raggruppato come mandante, costituito in una qualsiasi delle forme di cui all'art. 66 del Codice, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti speciali di cui all'art. 100, comma 1, del Codice richiesti dal presente Disciplinare, anche dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. da 94 a 98 del Codice, nonché possedere i requisiti dettati dalla parte V dell'allegato II.12) del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65 e 66 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre e dovranno presentare:

- **Elenco delle consorziate**
- **Libro soci**
- **Elenco di soggetti titolari di cariche e poteri**

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli Operatori Economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori Economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di Operatori Economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli Operatori Economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d), del Codice, ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-

associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

8 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti, sia con riferimento agli Operatori Economici sia con riferimento ai professionisti indicati per la progettazione, devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico.

La Stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 attraverso la consultazione del FVOE 2.0 di cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'Operatore Economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del CAD e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. La Stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione ordine speciale di cui agli articoli 100 e 103 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e art. 66, comma 1, lett. a), del Codice i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) e art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

8.1 Self cleaning

Un Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del d.lgs. n. 159/2011.

È causa di esclusione anche l'esistenza di una situazione di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 16 del Codice.

9 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 99 del Codice e dell'art. 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti, necessari ai fini della partecipazione, di cui agli articoli 100 e 103 del Codice degli Operatori Economici avviene attraverso il FVOE 2.0.

L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei

requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

9.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 100, comma 1, lett. a) del Codice)

Il concorrente ai fini della partecipazione dovrà possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti di idoneità professionale di seguito dettagliati:

Per tutte le tipologie di società e per i consorzi

- A. **ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane o presso il competente ordine professionale per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (per gli estremi dell'iscrizione compilare il DGUE). Per l'Operatore Economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

In caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari, i requisiti sopra indicati devono essere posseduti dall'impresa mandataria/consorzio, quanto dalle imprese mandanti/consorziate.

Ai sensi dell'articolo 99 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori Economici avviene attraverso il FVOE 2.0 di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 36/2023.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. n. 445/2000, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11.

- B. **Per l'espletamento dei servizi di progettazione**, il possesso dei requisiti di partecipazione descritti all'allegato II.12, Parte V) "Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura" del Codice.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;

- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

I prestatori del servizio di progettazione, sia interni, ovvero appartenenti allo staff tecnico del concorrente, che esterni, indicati o associati dal concorrente, devono dichiarare l'iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico: Ingegneria sezione A.

Il concorrente indica, nell'istanza, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

- **Per i liberi professionisti, singoli o associati, sono richiesti i seguenti requisiti:**

- 1) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- 2) essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
- 3) Qualora il professionista singolo sia un dipendente pubblico dovrà presentare l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza specificamente riferita alla presente procedura di gara.

- **Per le società di professionisti sono richiesti i seguenti requisiti:**

- 1) requisiti richiesti per i liberi professionisti, punti 1), 2) e 3) del precedente punto;
- 2) iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti esteri, a registro commerciale corrispondente;
- 3) Organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità, che riporti l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;
- 4) possesso requisiti art. 35 dell'Allegato II.12 al Codice.
- 5) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente disciplinare.

Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, alle attività professionali

prestate dalle società di professionisti si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

I raggruppamenti temporanei, inoltre, ai sensi dell'All. II.12, Parte V, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato Membro dell'Unione Europea di residenza, quale progettista.

- **Per le società di ingegneria sono richiesti i seguenti requisiti:**
 - 1) requisiti richiesti per i liberi professionisti, punti 1), 2) e 3) previsti per i liberi professionisti;
 - 2) iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti esteri, a registro commerciale corrispondente;
 - 3) Organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità, che riporti l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 66 del Codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico;
 - 4) possesso requisiti art. 36 dell'Allegato II.12 al Codice.
 - 5) Dovrà essere indicato il soggetto che ricopre la carica di **direttore tecnico**, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, il quale sarà delegato ad approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto di affidamento, iscritto all'ordine degli Ingegneri o degli Architetti, o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto.
 - 6) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente bando.
- **Per gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura (art. 66, co 1, lett. e) sono richiesti i seguenti requisiti:**
 - 1) possesso dei requisiti di cui all'art. 37 dell'Allegato II.12 al Codice.
- **Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE sono richiesti i**

seguenti requisiti:

- 1) Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del Codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12 al Codice devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE;
 - 2) I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
- **Per i raggruppamenti temporanei sono richiesti i seguenti requisiti:**

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del Codice, ovvero i **raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e) dell'art. 66, co. 1**, del Codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12 al Codice, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un **giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere uno dei soggetti indicati all'art. 39 co. 2, dell'Allegato II.12 al Codice.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e) del Codice, ovvero **raggruppamenti temporanei di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura**, nel rispetto dei principi di non discriminazione e *par condicio* fra i diversi soggetti abilitati:

- a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
- b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a) dell'Allegato II.12, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in

forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'Operatore Economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

C. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DEI COMPONENTI IL CD. GRUPPO DI LAVORO PER LA PROGETTAZIONE

Ai sensi dell'art. 66 del Codice, l'espletamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria è demandato a professionisti, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, nel rispetto delle previsioni della Parte V) dell'All. II.12 al Codice.

Ai fini dell'espletamento dell'incarico di progettazione, è richiesta l'iscrizione agli appositi albi professionali, previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto, del soggetto personalmente responsabile dell'incarico. Nell'ambito di ciascun Operatore Economico concorrente (all'interno del "Modello A.1") devono essere presenti ed indicati nominativamente, corredando tali indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi od altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche, i seguenti soggetti, intesi quali professionisti persone fisiche, i quali svolgeranno le prestazioni tecnico-professionali oggetto dell'appalto.

Tra i componenti del gruppo di lavoro dovranno essere presenti le professionalità minime inderogabili di seguito indicate nella tabella sottostante:

PROGETTAZIONE		
RUOLO	REQUISITI	N.
Progettista idraulico-marittimo	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria civile e abilitazione all'esercizio della professione, con iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale, da almeno dieci anni.	n. 1
Progettista geotecnico e strutturista	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria civile e abilitazione all'esercizio della professione, con iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale, da almeno dieci anni.	n. 1
Geologo	Laurea in scienze geologiche o geofisiche ed Iscrizione al relativo Ordine Professionale.	n. 1
Progettista ambientale	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria ambientale ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale.	n. 1



Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione abilitato ai sensi del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare deve possedere i requisiti di cui all'Art. 98 del D.Lgs. 81/08).	n.1
Professionista qualificato nell'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.	Professionista con certificazione BIM Specialist UNI 11337-7.	n. 1
Totale		n. 6

È consentito che il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e del professionista con certificazione "BIM Specialist" possa essere assolto anche da una delle altre figure richieste, purché in possesso dei relativi requisiti.

L'Operatore Economico è tenuto ad indicare nel "Modello A.2", tra i documenti di gara, nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate delle prestazioni, corredando tali indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi od altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche, tali soggetti, intesi quali professionisti persone fisiche, svolgeranno le prestazioni tecnico-professionali oggetto dell'appalto. In caso di Operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

I professionisti che l'Operatore Economico partecipante alla presente procedura intende impiegare per lo svolgimento di ciascuna delle prestazioni possono intrattenere con lo stesso Operatore esclusivamente rapporti in qualità di:

- componente del RTP partecipante;
- componente dello studio associato o dell'associazione di professionisti partecipante;
- professionista in organico alla struttura del partecipante con status di dipendente, o di socio attivo o di consulente su base annua o di consulente a progetto.

Deve essere indicata nel modello A.2 anche la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

La comprova del requisito è fornita mediante F.V.O.E. 2.0 tramite documentazione idonea ad attestare il collegamento con l'Operatore Economico offerente delle predette unità, iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

9.2 Requisiti di qualificazione, capacità economica e finanziaria (art. 100, comma 1, lett. b) del Codice) e Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 100, comma 1, lett. c) del Codice)

A) DELL'ESECUTORE DEI LAVORI:

1) Il concorrente deve essere in possesso di qualificazione, ai sensi dell'art. 100, co. 4 e dell'Allegato II.12 del Codice, di **SOA in corso di validità** nelle categorie: **Cat. OG7 in classifica VIII e OG1 in classifica VIII** (auto dichiarabile tramite l'Allegato A.1 e DGUE).

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'allegato II.12 del Codice.

- 2) Trattandosi di lavori di rilevante importo, per la verifica della capacità economico-finanziaria, il concorrente deve possedere, inoltre, un volume d'affari in lavori, ai sensi dell'art. 103, comma 1, lett. a), almeno pari a due volte l'importo a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza – ovvero pari ad **€ 68.348.462,72** - che deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando per l'appalto integrato in oggetto;
- 3) E', altresì, richiesto il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea **UNI EN ISO 9001 nel settore relativo all'appalto in oggetto**, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum).
- 4) E', altresì, richiesto il possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale della serie europea **UNI EN ISO 14001 nel settore relativo all'appalto in oggetto** rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum).

B) DEI PROGETTISTI INTERNI DELLO STAFF TECNICO DELL'O.E. O ESTERNI INDICATI E/O ASSOCIATI DALL'O.E.:

Il professionista, interno od esterno (*indicato od associato*), tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura in appalto ed in ossequio al principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità deve possedere, **pena esclusione**, i seguenti requisiti:

1. avvenuto espletamento di **servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria**, effettuati negli ultimi dieci anni, relativi a lavori appartenenti alla categoria e classifica dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per la classe e categoria, pari al **doppio** dell'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e categoria riportata nella tabella seguente:



CATEGORIE DI OPERE	IDENTIFICAZIONE OPERE		VALORE ECONOMICO PRESUNTO
	Codici id. opere ex D.M. 17/06/2016	Classi e categorie ex L. 143/1949	
IDRAULICA	D.01 (Grado di complessità 0,65)	VII/c	€ 67.947.118,64

2. avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni, di **due servizi** attinenti all'architettura e all'ingegneria¹ relativi ai lavori, appartenenti alla categoria e classifica dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a **0,40 volte l'importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e categoria e riferita alla tipologia di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento – relativi a lavori appartenenti alla categoria riportata nella tabella seguente:

CATEGORIE DI OPERE	IDENTIFICAZIONE OPERE		VALORE ECONOMICO PRESUNTO	Importo richiesto
	Codici id. opere ex D.M. 17/06/2016	Classi e categorie ex L. 143/1949		
Idraulica	D.01 (Grado di complessità 0,65)	VII/c	€ 33.973.559,32	€ 13.589.423,73

Si precisa che i professionisti dovranno dimostrare l'avvenuto espletamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi a lavori appartenenti all'ID-Opere dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importi rispettivamente previsti nelle tabelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) per l'ID-Opera, e che, ai fini della dimostrazione dei requisiti, siano identificabili tra i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, le prestazioni professionali effettuate anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati, anche ammettendosi la possibile spendita di servizi accessori alla progettazione aventi natura specialistica, in linea generale, l'esperienza pregressa deve comprendere lo svolgimento di prestazioni in ogni caso idonee a comprovare la capacità tecnica in riferimento all'incarico da affidare, riferita ad ognuna delle classi e categorie e agli importi richiesti.

Saranno ammessi i «servizi analoghi», in chiave di *favor participationis*, purché rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto, e saranno considerate valide, ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali, le certificazioni prodotte ai fini della dimostrazione dei servizi pregressi, coerentemente con i principi di proporzionalità e attinenza dei requisiti speciali. (Rif. ANAC, Atto del Presidente 15 maggio 2024).



Pertanto, nella verifica dell' idoneità delle pregresse esperienze, si deve valutare se i servizi svolti siano attinenti alle categorie di lavorazioni richieste dal presente Disciplinare e ai relativi importi, tenendo presente altresì l'incidenza delle attività certificate all'interno delle fasi prestazionali cui le stesse ineriscono, al fine di evitare che lo svolgimento di prestazioni a carattere del tutto secondario -in qualità e quantità- possa consentire di utilizzare l'intero valore dell'opera, oggetto di pregressa progettazione, per la dimostrazione della sua capacità tecnica.

Al fine della dimostrazione dei requisiti 1) e 2), i servizi presi in considerazione sono svolti negli ultimi dieci anni dal concorrente, purché ultimati prima della pubblicazione della procedura ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo.

Il requisito di cui al punto 2) si intende soddisfatto anche in presenza di un solo servizio di importo complessivo non inferiore a quello richiesto, non è frazionabile e, pertanto, ogni singolo servizio dovrà essere integralmente prestato da uno dei progettisti raggruppati.

Gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura.

Nulla rileva, nel caso di servizi di progettazione, che i lavori per cui siano stati svolti i servizi siano realizzati, in corso o non ancora iniziati, rilevando solo l'avvenuta approvazione del servizio.

Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia privati, sia pubblici. I servizi resi sono valutabili esclusivamente se documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti privati e/o pubblici. Si fa presente che i servizi di progettazione di lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di validazione ai sensi di legge.

In caso di prestazioni professionali per privati, in assenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta, ovvero attraverso la presentazione di equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato (Determinazione 26.11.2003 n. 20, Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici).

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. del 17/06/2016, le prestazioni riguardanti opere di cui alla tavola Z-1 con grado di complessità maggiore qualificano anche opere di complessità inferiore, purché ricadenti all'interno della stessa categoria d'opera; pertanto, sarà possibile dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) mediante prestazioni riguardanti opere con grado di complessità maggiore.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi:

- i. i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
- ii. i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso

dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista.

La Stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del Codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;

- iii. i progetti vincitori in concorsi di progettazione, da assimilare al progetto di fattibilità tecnica ed economica.”

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- eventuale ulteriore documentazione, ritenuta equipollente dalla Stazione appaltante.

9.3 Indicazioni sui requisiti nel Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h), del Codice devono possedere i requisiti nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di ordine generale.

I requisiti di ordine generale di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice devono essere posseduti da tutti i concorrenti, sia con riferimento agli Operatori Economici sia con riferimento ai professionisti indicati per la progettazione.

Requisiti di idoneità professionale.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti:

- quanto all'iscrizione nel Registro delle Imprese, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane o registro

professionale di cui al punto **9.1 lett. A)**:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;
- quanto al punto **9.1. lett. B)** che precede, i requisiti per le attività di progettazione di cui all'Allegato II.12, Parte V, del Codice devono essere posseduti dal raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE, in base alla propria tipologia ovvero devono essere posseduti da un progettista qualificato (esterno). Si rammenta che per i raggruppamenti temporanei di professionisti, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista;
- quanto al punto **9.1 lett. C)** che precede, i requisiti relativi all'iscrizione all'Albo e/o al possesso dei titoli di studio da parte dei componenti del Gruppo di Lavoro devono essere posseduti dai professionisti che sono specificamente incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto integrato.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il requisito di cui al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA (**9.2 lett. A) n. 1**) deve essere soddisfatto dal raggruppamento/consorzio/GEIE, anche da costituire, nel suo complesso.

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto **9.2. lett B) n. 1** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Il requisito di cui al punto **9.2 lett B) n. 2** non è frazionabile e, pertanto, ogni singolo servizio dovrà essere integralmente prestato da uno dei progettisti raggruppati e deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio.

Requisiti di capacità economico finanziaria.

Il requisito relativo volume d'affari in lavori (**9.2 lett. A) n. 2**) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro

sono indicati come incaricati della relazione geologica.

9.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti:

- quanto all'iscrizione nel Registro delle Imprese, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane o registro professionale di cui al punto **9.1 lett. A)**, dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- • quanto al punto **9.1. lett. B)** che precede, i requisiti per le attività di progettazione di cui all'Allegato II.12., Parte V), del Codice devono essere posseduti da un progettista qualificato (esterno), ovvero può costituirsi in raggruppamento con esso, ovvero può effettuare direttamente ed autonomamente la progettazione, in quanto qualificato per la esecuzione dei lavori ed in possesso di attestazione SOA per la progettazione e costruzione, avendo nel proprio organico uno staff tecnico di progettazione, qualificato secondo i requisiti prescritti nella presente procedura
- • quanto al punto **9.1. lett. C)** che precede, i requisiti relativi all'iscrizione all'Albo e/o al possesso dei titoli di studio da parte dei componenti del Gruppo di Lavoro devono essere posseduti dai professionisti che sono specificamente incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto integrato.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale.

Ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) e all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice, si applicano le previsioni di cui all'art. 67 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12) al Codice, i raggruppamenti temporanei devono prevedere, a pena di esclusione, la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, quale progettista.

I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla Stazione appaltante al concorrente.

Per ciascuno dei tecnici che formeranno la struttura operativa del Gruppo di Lavoro, compreso il giovane professionista, devono essere specificati in offerta, nell'ambito della documentazione amministrativa:

- il ruolo ricoperto all'interno del Gruppo di Lavoro;



- le generalità complete (nome e cognome);
- la qualifica professionale (Ing., Arch., Geom., etc...);
- gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data della predetta iscrizione; per il giovane professionista anche la data di abilitazione;
- gli ulteriori requisiti di idoneità;
- il rapporto giuridico o contrattuale con il concorrente (libero professionista, titolare, socio, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, collaboratore a progetto, ecc.).

A dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, i professionisti indicati compileranno il DGUE disponibile in Piattaforma e le dichiarazioni integrative, da presentare nella BUSTA A.

9.5 Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 5.5, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Altresì, l'Aggiudicatario si impegna, ai sensi dell'art. 102, co. 1, del Codice, a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

10 AVVALIMENTO

L'avvalimento è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 104 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più Operatori Economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 9 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa procedura partecipino sia l'ausiliario che l'Operatore che si avvale delle risorse messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, co. 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'Operatore Economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Con riferimento ai requisiti speciali richiesti per lo svolgimento delle attività di progettazione, laddove il concorrente si limiti ad indicare l'Operatore Economico ex art. 44 del Codice di cui intende avvalersi per l'espletamento dell'attività di progettazione esecutiva non intendendo, quindi, partecipare con quest'ultimo in raggruppamento temporaneo, l'Operatore Economico indicato non potrà ricorrere - a comprova del possesso dei menzionati requisiti - all'istituto dell'avvalimento.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo III del Codice e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Per l'espletamento del servizio di ingegneria e per la esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'Operatore Economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice e/o per migliorare la propria offerta avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a

una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'Operatore Economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Per quanto riguarda il servizio di ingegneria i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 9.1 o esperienze professionali pertinenti richiesti al punto 9.2, il concorrente, ai sensi dell'art. 104, comma 3 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario che deve riportare, in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avalimento.

Per contratto di avalimento in gara e qualificazione mediante avalimento, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 26 dell'Allegato II.12.

L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione SOA. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante assegna all'Operatore Economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'Operatore Economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante esclude l'Operatore Economico.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio la mancata produzione del contratto di avalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente, il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

11 SUBAPPALTO

A) PER L'ESECUTORE DEI LAVORI:

Fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione in capo al concorrente, singolo o riunito, in riferimento all'appalto in oggetto, è ammesso il subappalto ai sensi, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dagli artt. 56, 57 e 58 del C.S.A..

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

L'affidamento in subappalto deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Nel caso di specie, è ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo e dal CSA e secondo quanto di seguito specificato:

- 49,99% (quarantanove/99 percento) dell'importo complessivo della categoria prevalente OG7;

- 100% (centopercento) dell'importo complessivo della categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG1, da subappaltare ad imprese all'uopo qualificate;

Le lavorazioni subappaltabili non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, come previsto dall'art. 119, comma 17, del Codice, tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, della necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Il contraente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si invitano i concorrenti a presentare dichiarazione di subappalto dettagliata e non generica.

B) PER I PROGETTISTI:

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

Non è ammesso il subappalto, e quindi dovranno essere eseguite a cura del progettista, per l'attività di progettazione inerente gli aspetti marittimi, strutturali, geotecnici e geologici. Potrà essere affidata in subappalto la consulenza specialistica inerente i settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

I servizi subappaltabili non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, come previsto dall'art. 119, comma 17, del Codice, tenuto conto della natura e della complessità dei servizi di progettazione da effettuare.

12 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

12.1 Garanzia per l'esecuzione dei lavori

A garanzia del corretto svolgersi della procedura, della serietà ed affidabilità delle offerte, stante l'interesse pubblico dell'affidamento, considerata la tipologia e l'importo dell'appalto da affidare, l'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, del Codice, per un importo di euro **€ 683.484,63** pari al 2% (due per cento) del valore complessivo della procedura di cui al punto 5.2. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

A. La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e, ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Codice deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente oppure gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice.

Pertanto, l'Operatore Economico dovrà presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso cui è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante "Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale");
- b) essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lettere a) e g) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile; 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile; 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria

del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del **30%** per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del **50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di Operatori Economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a).
 - c. Riduzione del **20%** in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni **UNI EN ISO 14001**, **Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lettere a) e b).**

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 66 comma 1 lettera g) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale FVOE.

Per la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 della predetta disposizione determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Si rinvia all'art. 117 del Codice.

12.2 Garanzia professionale dei progettisti

Deve essere presentata alla Stazione appaltante una **polizza di responsabilità civile professionale** per i rischi legati alle fasi di progettazione, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 120 del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione a seguito di errori progettuali.

Si richiama l'art. 45 del C.S.A..

12.3 Assicurazioni (C.A.R.) e (R.C.T.) e (Decennale Postuma):

Si richiama al riguardo quanto indicato nell'articolo 117, commi dal 10 al 14, del Codice nonché all'art. 44 del C.S.A..

13 SOPRALLUOGO

Non è richiesto il sopralluogo in sito assistito e attestato dalla Stazione appaltante in via obbligatoria.

Qualora l'offerente intenda effettuare il sopralluogo in sito e la visita dei luoghi con l'assistenza di un incaricato della Stazione appaltante deve prenotare la visita entro e non oltre il **12/09/2024**, ai seguenti indirizzi e-mail: a.attolico@adspmam.it ed e.pagnotta@adspmam.it.

Il sopralluogo potrà essere effettuato entro il giorno **13/09/2024**.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Non sarà rilasciata alcuna attestazione di avvenuto sopralluogo non essendo lo stesso obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura di gara.

14 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 560,00 (euro cinquecentosessanta/00)**,

secondo le modalità definite nella [Delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023](#) e in conformità alle istruzioni indicate dall'[Avviso del 17 maggio 2024](#) e allegano la ricevuta ai documenti di gara. L'utente deve collegarsi al portale dell'ANAC nella sezione [Gestione Contributi Gara](#), entrare nell'area "[Accesso diretto al Servizio](#)" con le credenziali rilasciate al momento della registrazione e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare e provvedere al pagamento del contributo, come indicato come segue:

CIG	IMPORTO DEL CONTRIBUTO
B2B713B93F	€ 560,00

Il versamento contributivo a favore dell'ANAC, dovuto per la partecipazione alla presente, dovrà essere effettuato esclusivamente **tramite avviso di pagamento pagoPA**, generato a cura dell'Operatore Economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Il mancato pagamento è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata, ai sensi dell'art. 101 del Codice, **a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta**. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/2005.

15 F.V.O.E. 2.0

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94 e ss.), di ordine speciale (artt. 100 e 103), ovvero di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali avviene, ai sensi degli artt. 99 e 100 del Codice e della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n.464 del 27/07/2022, attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'ANAC e, nello specifico, mediante il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico 2.0 (FVOE)**.

La verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale avverrà, ai sensi dell'art. 99 del Codice, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto e sul secondo classificato in graduatoria.

In particolare, la Stazione appaltante procederà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico reso disponibile dall'ANAC, secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022, pubblicata su GURI Serie Generale n. 249 del 24/10/2022 secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/6/2023 e nella Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023.

Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente monosoggettivo, o ogni componente del concorrente plurisoggettivo, deve avere una iscrizione attiva su ANAC oppure registrarsi al sistema accedendo

all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) secondo le istruzioni ivi contenute ed inserire la documentazione aggiornata comprovante il possesso dei requisiti richiesti con il presente Disciplinare.

Successivamente, nella fase di comprova dei requisiti prescritti, l'Operatore Economico è tenuto ad autorizzare l'accesso al proprio fascicolo (FVOE 2.0) a seguito di richiesta della Stazione appaltante con le modalità operative di cui all'art. 5 del provvedimento ANAC n. 262 del 20/06/2023. Il FVOE consente quindi alla Stazione appaltante l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici e per la verifica del mantenimento dei requisiti in fase di esecuzione. L'Operatore Economico dovrà inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico e di utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa, entro il periodo di validità del documento individuato convenzionalmente in 120 giorni dalla data di emissione, ove non diversamente indicato. La Stazione appaltante effettuerà le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del d.P.R n. 445/2000, con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto. Inoltre, fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli OE. Infine, fino alla completa interoperabilità del FVOE con il DGUE, i dati, le informazioni e i documenti da utilizzare a comprova dei requisiti di partecipazione, laddove necessario, sono indicati dall'OE con le modalità previste dal sistema. In particolare, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del d.P.R. 445/2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Ulteriori istruzioni sono disponibili sul sito istituzionale ANAC al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

16 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di approvvigionamento digitale TuttoGare al seguente link <https://gare.adspmam.it/index.php> mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nelle "Norme tecniche di utilizzo" pubblicate al seguente link https://gare.adspmam.it/norme_tecniche.php e che si intendono integralmente richiamate nel presente Disciplinare di gara.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è



possibile accedere all'**Help Desk**: assistenza@tuttogare.it o (+39) 02 40 031 280 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00;

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito come termine di presentazione delle offerte.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della Piattaforma da parte degli Operatori Economici.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://gare.adspmam.it/gare>

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100, comma 3, per la qualificazione si applica l'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dall'ufficio consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del Codice con le modalità descritte al successivo punto 17. Le offerte tardive saranno inammissibili ai sensi dell'art. 70, co. 4 lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per un termine pari ad almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, con atto

motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'Operatore potrà verificare le modalità di caricamento al link https://gare.adspmam.it/norme_tecniche.php sul documento "[Norme tecniche di utilizzo](#)".

17 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, omissione, inesattezza o ogni altra irregolarità degli elementi della documentazione trasmessa e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

La Stazione appaltante dovrà attivare il soccorso istruttorio allo scopo di:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla Stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con l'istanza di partecipazione (Modelli A.1 e A.2) o con il DGUE, con esclusione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, la mancata presentazione dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale, in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti, è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità dell'istanza di partecipazione, del DGUE e di ogni altro documento richiesto dalla Stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. Ai fini della sanatoria, la Stazione appaltante assegna al concorrente non inferiore a 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, tramite l'apposita sezione presente su Piattaforma TuttoGare, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice, è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'Operatore Economico, ai sensi dell'art. 101 c. 4 del Codice, con le stesse modalità di presentazione della



domanda di partecipazione, può richiedere, fino al giorno fissato per la loro apertura, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato. La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'Operatore Economico è tenuto a fornire risposta nel termine di non inferiore a 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'Operatore Economico è tenuto a fornire risposta nel termine di non inferiore a 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 44, co. 4, 108, comma 1 e allegato II.8 del Codice. L'offerta dovrà avere ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e dovrà indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

I criteri di aggiudicazione sono stati adottati in quanto pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto del presente appalto. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Elementi di valutazione	punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
totale	100

Il punteggio massimo complessivo disponibile è di punti 100. Il punteggio relativo a ciascuna offerta è determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per i parametri 1) e 2). Risulta aggiudicataria dell'appalto l'impresa che ottiene il punteggio più alto.



18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

OFFERTA TECNICA			
	criteri e sub-criteri	sub-pesi	pesi
A	ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI Da comprovare mediante la produzione di documentazione relativa ad interventi precedentemente progettati concernenti opere similari per tipologia.		10
A.1	La valutazione riguarderà l'attinenza, consistenza e qualità sotto il profilo dell'efficacia delle soluzioni tecniche, pertinenti all'opera da realizzare, che il concorrente ha precedentemente progettato e che sono state realizzate ed anche quelle che sono in corso di realizzazione; saranno maggiormente apprezzati gli interventi completamente eseguiti e collaudati.	10	
B	ESPERIENZA ED ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTATORE Da comprovare mediante la produzione di documentazione relativa ad interventi precedentemente realizzati concernenti opere similari per tipologia.		20
B.1	La valutazione riguarderà l'attinenza, consistenza e qualità sotto il profilo tecnologico e costruttivo, rispetto all'intervento da realizzare, di opere che il concorrente ha precedentemente eseguito ed anche quelle che sono in corso di esecuzione; saranno maggiormente apprezzati gli interventi completamente eseguiti e collaudati.	10	
B.2	La valutazione riguarderà l'organizzazione dell'appaltatore con particolare riferimento alle attrezzature ed ai mezzi impiegati attinenti alle specificità dell'intervento e che possono consentire una più efficiente cantierizzazione ed esecuzione del lavoro, fornendone elenco e descrizione e specificando la disponibilità degli stessi (proprietà o altra forma di disponibilità).	10	
C	QUALITÀ TECNICO COSTRUTTIVA – MIGLIORIE PROGETTUALI Sono ammesse proposte migliorative anche limitate a singoli aspetti del progetto di fattibilità tecnico-economica a base di gara, aventi la finalità di renderlo meglio rispondente alle esigenze della stazione appaltante senza modificarne le caratteristiche essenziali. Il concorrente dovrà illustrare in maniera efficace ed esaustiva la tipologia e le relative caratteristiche tecniche, delle soluzioni alternative e/o integrative eventualmente proposte, che rendano funzionalmente migliori, più efficienti e più complete quelle previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara. Ai fini dell'attribuzione del punteggio saranno valutate positivamente proposte dalle quali sia possibile evincere l'effettiva migliororia delle soluzioni offerte, espresse in termini di caratteristiche tecniche, qualitative, quantitative, ambientali, prestazionali di durabilità e manutentive.		15
D	GESTIONE DEL CANTIERE Organizzazione del cantiere relativamente alle fasi lavorative con particolare riferimento alla fase di gestione del materiale di cava e alla realizzazione dei manufatti in cls.		30
D.1	<i>Interferenze con le attività portuali</i> Saranno valutate positivamente le proposte di cantierizzazione che riducono le interferenze con le attività portuali.	5	



D.2	<p><i>Gestione logistica del cantiere</i></p> <p>Verranno valutate positivamente soluzioni volte a migliorare l'organizzazione e la gestione degli spazi destinati ai materiali, alla produzione dei manufatti in cls, alla viabilità ed agli spazi di lavoro ed alle strutture accessorie destinate ai lavoratori che vi operano.</p> <p>Saranno valutate anche soluzioni che prevedono le attività di costruzione dei manufatti in cls in aree delle quali il concorrente può garantire la propria disponibilità. Saranno valutate proposte riguardanti anche la realizzazione di opere provvisorie, finalizzate a rendere più efficienti le attività di cantiere. Saranno valutate inoltre dichiarazioni di disponibilità del legale rappresentante della/e cava/e alla fornitura dei materiali lapidei nel quantitativo necessario alla realizzazione dell'opera.</p>	15	
D.3	<p><i>Gestione ambientale del cantiere nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)</i></p> <p>Verranno valutate positivamente soluzioni volte all'efficace contenimento delle fonti inquinanti (polveri, inquinamento acustico, versamento liquidi, ecc.) e alla mitigazione dell'impatto dovuto alla presenza del cantiere durante le fasi di realizzazione delle opere, nel rispetto dei CAM vigenti, definiti dal Ministero dell'Ambiente. Ad esempio il concorrente potrà proporre soluzioni che durante le usuali attività lavorative limitino l'impatto ambientale in caso di incidenti o guasti, etc. È altresì elemento premiante la riduzione dell'inquinamento attraverso l'utilizzo di mezzi d'opera ad alta efficienza motoristica, privilegiando l'uso di mezzi ibridi (elettrico – diesel, elettrico – metano, elettrico – benzina) e per i mezzi non stradali costituisce fattore premiante l'utilizzo di quelli dotati di una efficienza motoristica almeno pari allo standard europeo. È richiesta quindi la produzione di schede tecniche e documentazione inerenti le caratteristiche dei mezzi che si intendono impiegare ed i termini della loro disponibilità, ossia se i mezzi siano di proprietà o di futuro noleggio.</p>	5	
D.4	<p><i>Organizzazione del cantiere</i></p> <p>Si valuterà l'organizzazione operativa per la realizzazione dell'opera, illustrando l'organigramma funzionale riguardante: a) la struttura fissa di cantiere; b) le eventuali figure di controllo esterne o interne all'azienda. Si valuterà come, con l'organizzazione di cantiere prospettata e con eventuale proposta di organigramma (con la previsione di referenti per le varie categorie di intervento quali strutture, impianti, ecc.) sarà possibile migliorare la qualità delle opere previste dal capitolato speciale di appalto, mantenendo i tempi proposti per la esecuzione complessiva delle opere in appalto.</p>	5	
E	<p>CERTIFICAZIONI</p> <p>Sarà valutato il possesso delle certificazioni sottoelencate: l'assegnazione dei rispettivi punti avverrà col criterio on/off.</p>		5
E.1	<p>Sulla Responsabilità Sociale d'Impresa a garanzia della credibilità e della competenza dei diversi "attori" coinvolti nelle attività di sensibilizzazione, progettazione, realizzazione, gestione, miglioramento e verifica del Sistema di Responsabilità Sociale SA 8000.</p>	2	
E.2	<p>Sul sistema di gestione per Salute e la Sicurezza sul lavoro UNI EN ISO 45001</p>	2	
E.3	<p>UNI ISO 20400: Possesso di certificazione UNI EN ISO 20400 – standard per l'approvvigionamento sostenibile</p>	1	
TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA			80

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Il punteggio relativo all'offerta dell'operatore a-esimo (C_a) sarà effettuato con il metodo aggregativo-compensatore, come di seguito riportato.

Il punteggio da attribuire a ciascuna criterio indicato nel Bando/Disciplinare sarà così determinato:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio del criterio i-esimo dell'offerta tecnica

n = numero totale dei sub-criteri

W_i = peso o punteggio attribuito al criterio o, ove presente, al sub-criterio (i)

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio o, ove presente, al sub-criterio (i) variabile tra zero ed uno.

Per i criteri di tipo **qualitativo** di cui alle **lettere A, B, C, D** ciascun commissario attribuirà discrezionalmente, un coefficiente variabile tra zero e uno (con un massimo di due cifre decimali), secondo quanto precisato nella tabella dei criteri motivazionali sotto riportata. Si procede, quindi, a trasformare la media aritmetica dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Tale coefficiente definitivo sarà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio considerato. Per i criteri ripartiti in sub-criteri, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-criteri verranno sommati e tale somma riparametrata al peso previsto per l'elemento di partenza (P_i^*).

Per i criteri di tipo **oggettivo E (E.1, E.2 e E.3)**, verrà attribuito il punteggio in maniera diretta in funzione della assenza o presenza del requisito richiesto, accertato sulla base delle specifiche dichiarazioni rese dall'Operatore. Pertanto per questi criteri sarà attribuito automaticamente il punteggio massimo o nullo in funzione rispettivamente dell'esistenza o meno della certificazione richiesta.

Dunque, il punteggio da attribuire a ciascuna offerta (a) sarà così determinato:

$$C_a = \sum P_i^* + \sum E_i$$

Si precisa che tutti i calcoli verranno effettuati prevedendo l'approssimazione alla terza cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore se la terza cifra decimale è maggiore o uguale a 5.

Per la valutazione dei criteri di tipo qualitativo saranno applicati i seguenti criteri motivazionali:



INSUFFICIENTE	Proposta vaga nei contenuti e per nulla dettagliata. La proposta non è valutabile in quanto troppo essenziale, carente, di basso valore tecnico. Può essere attribuito questo coefficiente anche alle proposte inconferenti rispetto all'oggetto dell'affidamento.	0
SUFFICIENTE	Proposta scarna nei contenuti, poco dettagliata, carente di elementi di concretezza, di valore tecnico appena adeguato.	0,10 e 0,30
DISCRETO	Proposta essenziale nei contenuti, con un livello di dettaglio molto basilico, con sufficienti elementi di concretezza e di adeguato valore tecnico.	tra 0,31 e 0,50
BUONO	Proposta apprezzabile nei contenuti, sufficientemente dettagliata, contenente molti elementi di concretezza, anche confermati da dati oggettivamente misurabili, di buon livello tecnico.	tra 0,51 e 0,70
MOLTO BUONO	Proposta completa nei contenuti, con un buon livello di dettaglio, concreta, con molti dati oggettivamente misurabili, di alto valore tecnico.	tra 0,71 e 0,90
ECCELLENTE	Proposta esaustiva nei contenuti, di ottimo livello di dettaglio nei contenuti, concreta, supportata da dati esaustivi e oggettivamente misurabili, di altissimo valore tecnico.	tra 0,91 e 1

Non verrà effettuata la doppia riparametrazione.

Non saranno ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio complessivo relativo alla valutazione degli criteri dell'offerta tecnica C_a **inferiore a 50 (cinquanta) punti sul massimo di 80 (ottanta) punti** previsti dalla tabella precedente.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Per quanto riguarda il Criterio di valutazione n.2 - OFFERTA ECONOMICA il punteggio verrà attribuito nel modo seguente:

$$C_i(\text{per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

$$C_i(\text{per } A_i > A_{soglia}) = X + (1 - X) * \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,90$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Punteggio relativo al prezzo del concorrente i-esimo = $C_i * 20$

Si precisa che tutti i calcoli verranno effettuati prevedendo l'approssimazione alla terza cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore se la quarta cifra decimale è maggiore o uguale a 5

Risulta aggiudicatario il Concorrente che ottiene il punteggio più alto.

19 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore Economico dovrà utilizzare la Piattaforma di approvvigionamento digitale "Tuttogare" messa a disposizione dalla Stazione appaltante per produrre i seguenti atti che dovranno essere contenuti nella BUSTA A:

1. Istanze di partecipazione e dichiarazioni integrative (V. Allegato A.1 per soggetto qualificato per la esecuzione dei lavori ed Allegato A.2 per soggetto qualificato per la progettazione);
2. Eventuale procura;
3. DGUE e documentazione integrativa sulla base delle differenti forme di partecipazione;
4. Ricevuta versamento ANAC;
5. Garanzia provvisoria ed eventuali certificazioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.

PER UNA PROFICUA COLLABORAZIONE CON QUESTA STAZIONE APPALTANTE SI INVITANO GLI OPERATORI ECONOMICI AD UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE I MODELLI DISPONIBILI NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA AL FINE DI EVITARE LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI.

SOLO IN CASI ECCEZIONALI, E' CONSENTITO INSERIRE NEL SISTEMA DOCUMENTAZIONE DIVERSA DA QUELLA INNANZI INDICATA.

19.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione contiene gli elementi di identificazione del concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, telefono, pec, e-mail) e l'indicazione della forma giuridica, singola o associata, con la quale si presenta in gara, l'eventuale dichiarazione della volontà di avvalersi di impresa ausiliaria, nonché l'indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli artt. 100 e 103 del Codice contenuti nel FVOE di cui all'articolo 24.

La domanda di partecipazione è redatta secondo i modelli **Allegato "A.1" – "A.2"**:

- **L'Allegato A.1** da compilarsi a cura degli Operatori Economici qualificati per la esecuzione dei lavori;
- **L'Allegato A.2** da compilarsi a cura degli Operatori Economici qualificati per lo svolgimento della progettazione esecutiva;

L'istanza di partecipazione contiene altresì la dichiarazione con la quale l'imprenditore illustra le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all'art. 102, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023. Nell'istanza, l'O.E. dovrà

indicare il CCNL applicato. Laddove diverso dal contratto collettivo indicato all'art. 1 del presente Disciplinare, l'O.E. dovrà garantire ai dipendenti le stesse tutele ivi previste;

In riferimento agli impegni di cui all'art. 102, co. 1, nella stessa istanza, l'O.E. dovrà fornire dichiarazione con la quale illustra le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all'art. 102, co. 1, del Codice e precisamente:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

Ai sensi dell'art. 102, 2 comma, del Codice, la Stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun Operatore Economico (mandataria/mandante, capofila/consorzziata), nonché le rispettive quote di partecipazione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito occorre allegare copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito i componenti del raggruppamento dichiarano l'impegno, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 68, comma 9, del Codice, l'offerta degli Operatori Economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'Operatore Economico partecipa alla gara (in forma singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun Operatore Economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara, ed allega l'Elenco delle consorziate; il Modello A della impresa/e consorziata/e; il Libro soci; l'Elenco soggetti titolari di cariche/poteri.

La domanda di partecipazione, completa delle dichiarazioni contenuta negli Allegati "A.1" – "A.2", dev'essere sottoscritta, con firma digitale, dal Legale rappresentante ovvero da suo procuratore. In tal caso, il concorrente allega all'istanza copia conforme all'originale della procura.

È fatto divieto di partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta).
Se l'Operatore Economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

La domanda è sottoscritta **con firma digitale**:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sottoscritte con firma digitale devono essere caricate (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica con le modalità descritte nelle *norme tecniche di utilizzo* presente sul portale all'indirizzo <https://gare.adspmam.it/>.

Nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m».

o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale.

Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").

19.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Da compilarsi a cura degli Operatori Economici qualificati per la esecuzione dei lavori e dei soggetti qualificati per lo svolgimento della progettazione esecutiva.

Il concorrente ed il soggetto deputato alla progettazione compilano il **DGUE** di cui all'articolo 91 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3 o successive modifiche messo a disposizione dalla Stazione appaltante esclusivamente in formato elettronico compilabile attraverso la Piattaforma TuttoGare secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE è richiesto all'Operatore Economico sia che partecipi singolarmente, che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato, altresì, dagli Operatori Economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative.

Le attestazioni rese dal legale rappresentante del concorrente riguardanti l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi a tutti i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo art. 94 (*del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; del direttore tecnico o del socio unico; dell'amministratore di fatto nelle ipotesi precedenti*). Si invita pertanto a indicare, nella "Parte II: Informazioni sull'operatore economico" – "sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico - Soggetti di cui all'art. 94 c.3 del D.Lgs 36/2023" i dati anagrafici dei soggetti aventi cariche societarie ex art. 94 co 3 del Codice e, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, riportare gli amministratori di quest'ultima.

Con il DGUE, l'Operatore Economico dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice;
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 e 103.

Il DGUE dovrà contenere tutte le informazioni richieste dalla Stazione appaltante e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dagli articoli 65 e 66, la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate. Si rammenta inoltre che in adesione a quanto sancito dal menzionato Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016, i motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice devono essere riferiti a tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia. Il concorrente compila il DGUE secondo quanto indicato nel documento contenente le [Norme tecniche di utilizzo](#) alla gara telematica e alle Istruzioni di partecipazione.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco dei lavori o le parti di opere ovvero i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare.

19.3 Documentazione integrativa da allegare

a) L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) La dichiarazione di avalimento;
- 2) Il contratto di avalimento.

In caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'ambito della Busta A.

b) **Ricevuta di pagamento** del contributo a favore dell'ANAC dell'importo di **€ 560,00**;

c) **Per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dichiarazione di impegno** ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, c. 2, e 53, c. 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

d) Per gli Operatori Economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dichiarazione, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale territorialmente competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli Operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

19.3.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- Dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati;
- Per i progettisti: Dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. di iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'All. II.12;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- Copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- Dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- Dichiarazione attestante:
 - l'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- dichiarazione in cui si indica, (V. MODELLO A.1) le parti del servizio/lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizio/lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati;
- Per i progettisti: Dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'All. II.12;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia del contratto di rete, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.
- in caso di RTI costituendo: copia del contratto di rete, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;



- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

20 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Busta “B – Offerta tecnica”

Per i criteri di tipo **qualitativo** di cui alle **lettere A, B, C, D**, nell'apposito campo della Piattaforma (denominato Busta "B" Offerta Tecnica (criteri di valutazione discrezionali/qualitativi offerta tecnica A, B, C e D)), Il concorrente dovrà inserire nel sistema, nell'apposito campo destinato all'offerta tecnica, in un unico file firmato digitalmente o in alternativa in un file compresso contenente più file, ciascuno firmato digitalmente, la documentazione di seguito elencata, indispensabile per poter procedere alla valutazione delle proposte delle soluzioni migliorative. Qualora il concorrente preveda il caricamento di più file utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un'unica cartella (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero equivalenti software di compressione dati), dovrà sottoscrivere con firma digitale la cartella compressa (in formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero equivalenti) oppure, in alternativa, dovrà sottoscrivere con firma digitale tutti i singoli documenti ivi contenuti. In questa sezione, l'Operatore economico dovrà altresì allegare le copie conformi delle certificazioni di cui ai criteri di tipo oggettivo E -E.1, E.2 e E.3- (si veda successivo paragrafo).

Per i criteri di tipo **oggettivo** E, (E.1, E.2 e E.3), il cui punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto, il concorrente, dovrà generare a video sul sistema l'offerta cliccando sul comando “Genera documento offerta” e compilare il form che si presenterà. Le copie conformi delle certificazioni potranno essere allegate alla documentazione di cui al precedente punto nell'apposito campo della Piattaforma.

La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere l'offerta tecnica redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui alla tabella riportata al punto 18.1 del presente Disciplinare di Gara, che si raccomanda di tenere attentamente in considerazione.

Si precisa che l'operatore economico in caso di **avvalimento premiale** lo indica nella offerta tecnica ed inserisce nella **Busta Amministrativa** il contratto di avvalimento e la documentazione richiesta al punto 10 del presente Disciplinare, specificando la natura premiale dell'avvalimento. Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Per ciascun criterio di valutazione il concorrente dovrà presentare la documentazione e le relazioni dettagliatamente previste nel seguito, con riferimento agli elementi di cui al punto 18.1 e redatte in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui alla precedente tabella, che si raccomanda di tenere attentamente in considerazione.

L'offerta tecnica, al fine di garantire la segretezza dell'offerta economica ed il rispetto del principio di separazione tra l'offerta economica e gli altri documenti, deve essere presentata senza commistioni e/o anticipazioni della offerta economica, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento (ex art. 97 Cost.) che governano l'intero ciclo dell'azione amministrativa. Pertanto non possono essere presenti, nell'offerta tecnica, né elementi consistenti dell'offerta economica o elementi che comunque consentano di ricostruirla, nell'offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica.

L'offerta tecnica dovrà essere divisa nei criteri di valutazione di cui al punto 18.1 e contenere quanto di seguito indicato:

A. ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI.

A dimostrazione della propria capacità di realizzare sotto il profilo tecnico le prestazioni oggetto dell'affidamento, il concorrente dovrà produrre idonea documentazione riguardante un **numero massimo di 3 servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura**, effettuati dal medesimo, scelti fra interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità e qualificabili come affini per tipologia, classe, categoria, complessità ed importo a quello oggetto dell'affidamento. Dovranno essere indicati oggetto, committente, importo, categorie/classi in cui è articolato l'intervento, date dell'affidamento e dell'esecuzione del servizio, ecc. e dovranno essere descritte le modalità di svolgimento e le soluzioni adottate in relazione agli obiettivi ed alle criticità specifiche degli interventi stessi.

Per essere valutabili i servizi dovranno riferirsi a opere idrauliche portuali, categoria VII/c o superiore (secondo la vecchia denominazione della L.143/49) ovvero D.01 o superiore (secondo il nuovo D.M. 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni

di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016).

La valutazione riguarderà l'attinenza, consistenza e qualità sotto il profilo dell'efficacia delle soluzioni tecniche, pertinenti all'opera da realizzare, che il concorrente ha precedentemente progettato e che sono state realizzate ed anche quelle che sono in corso di realizzazione; saranno maggiormente apprezzati gli interventi completamente eseguiti e collaudati.

La documentazione attestante la capacità tecnica non potrà superare, per ogni servizio proposto, 1 (una) cartella in formato A4 con allegate massimo 2 (due) cartelle in formato massimo A3 contenenti solo grafici esplicativi e didascalie, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 1 di 3).

La formattazione del documento A4 contenente il testo deve rispettare i seguenti limiti: tipo di carattere Times New Roman, font size: 12, interlinea: 1,5.

B. ESPERIENZA ED ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTATORE.

Il concorrente dovrà produrre una **specifico relazione formata da massimo 10 (dieci) cartelle in formato A4**, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 1 di 10). La relazione potrà essere accompagnata da un massimo di 4 (quattro) elaborati grafici esplicativi in formato massimo A3.

La formattazione del documento A4 contenente il testo deve rispettare i seguenti limiti: tipo di carattere Times New Roman, font size: 12, interlinea: 1,5.

La relazione dovrà essere suddivisa in capitoli, nella quale siano illustrati nel modo più preciso, più convincente e più esaustivo:

B.1. Attinenza, consistenza e qualità delle opere eseguite

A dimostrazione della propria capacità di realizzare i lavori oggetto dell'affidamento, il concorrente dovrà produrre idonea documentazione riguardante un **numero massimo di 3 lavori**, effettuati dal medesimo, scelti fra interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità e qualificabili come affini per tipologia, categoria, complessità ed importo a quello oggetto dell'affidamento. Dovranno essere indicati oggetto, committente, importo, categorie in cui è articolato l'intervento, date dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, ecc..

Per essere valutabili i lavori dovranno riferirsi a opere marittime di categoria OG7, classifica VIII.

La valutazione riguarderà l'attinenza, consistenza e qualità sotto il profilo tecnologico e costruttivo, rispetto all'intervento da realizzare, di opere che il concorrente ha precedentemente eseguito ed anche quelle che sono in corso di esecuzione; saranno maggiormente apprezzati gli interventi completamente eseguiti e collaudati.



B.2. Organizzazione delle attività per una più efficiente cantierizzazione ed esecuzione del lavoro

La valutazione riguarderà l'organizzazione dell'Appaltatore con particolare riferimento alle attrezzature ed ai mezzi impiegati attinenti alle specificità dell'intervento e che possono consentire una più efficiente cantierizzazione ed esecuzione del lavoro, fornendone elenco e descrizione e specificando la disponibilità degli stessi (proprietà o altra forma di disponibilità).

C. QUALITÀ TECNICO COSTRUTTIVA – MIGLIORIE PROGETTUALI.

Sono ammesse proposte migliorative anche limitate a singoli aspetti del progetto di fattibilità tecnico-economica a base di gara, aventi la finalità di renderlo meglio rispondente alle esigenze della Stazione appaltante senza modificarne le caratteristiche essenziali. Il concorrente dovrà illustrare in maniera efficace ed esaustiva la tipologia e le relative caratteristiche tecniche, delle soluzioni alternative e/o integrative eventualmente proposte, che rendano funzionalmente migliori, più efficienti e più complete quelle previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio saranno valutate positivamente proposte dalle quali sia possibile evincere l'effettiva miglioria delle soluzioni offerte, espresse in termini di caratteristiche tecniche, qualitative, quantitative, ambientali, prestazionali di durabilità e manutentive.

Il concorrente dovrà produrre una **specifico relazione formata da massimo 5 (cinque) cartelle in formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 1 di 5). La relazione potrà essere accompagnata da un massimo di 2 (due) elaborati grafici esplicativi in formato massimo A3.**

La formattazione del documento A4 contenente il testo deve rispettare i seguenti limiti: tipo di carattere Times New Roman, font size: 12, interlinea: 1,5.

D. GESTIONE DEL CANTIERE.

La valutazione riguarderà l'organizzazione del cantiere relativamente alle fasi lavorative, con particolare riferimento alla fase di gestione del materiale di cava e alla realizzazione dei manufatti in cls.

Il concorrente dovrà produrre una **specifico relazione formata da massimo 10 (dieci) cartelle in formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 1 di 10). La relazione potrà essere accompagnata da un massimo di 4 (quattro) elaborati grafici esplicativi elaborati grafici esplicativi in formato massimo A3.**

La formattazione del documento A4 contenente il testo deve rispettare i seguenti limiti: tipo di carattere Times New Roman, font size: 12, interlinea: 1,5.

La relazione dovrà essere suddivisa in capitoli, nella quale siano illustrati nel modo più preciso, più convincente e più esaustivo:



D.1. Interferenze con le attività portuali

Saranno valutate positivamente le proposte di cantierizzazione che riducono le interferenze con le attività portuali.

D.2 Gestione logistica del cantiere

Verranno valutate positivamente soluzioni volte a migliorare l'organizzazione e la gestione degli spazi destinati ai materiali, alla produzione dei manufatti in cls, alla viabilità ed agli spazi di lavoro ed alle strutture accessorie destinate ai lavoratori che vi operano.

Saranno valutate anche soluzioni che prevedono le attività di costruzione dei manufatti in cls in aree delle quali il concorrente può garantire la propria disponibilità. Saranno valutate proposte riguardanti anche la realizzazione di opere provvisorie, finalizzate a rendere più efficienti le attività di cantiere. Saranno valutate inoltre dichiarazioni di disponibilità del legale rappresentante della/e cava/e alla fornitura dei materiali lapidei nel quantitativo necessario alla realizzazione dell'opera.

D.3 Gestione ambientale del cantiere nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Verranno valutate positivamente soluzioni volte all'efficace contenimento delle fonti inquinanti (polveri, inquinamento acustico, versamento liquidi, ecc.) e alla mitigazione dell'impatto dovuto alla presenza del cantiere durante le fasi di realizzazione delle opere, nel rispetto dei CAM vigenti, definiti dal Ministero dell'Ambiente. Ad esempio il concorrente potrà proporre soluzioni che durante le usuali attività lavorative limitino l'impatto ambientale in caso di incidenti o guasti, etc. È altresì elemento premiante la riduzione dell'inquinamento attraverso l'utilizzo di mezzi d'opera ad alta efficienza motoristica, privilegiando l'uso di mezzi ibridi (elettrico – diesel, elettrico – metano, elettrico – benzina) e per i mezzi non stradali costituisce fattore premiante l'utilizzo di quelli dotati di una efficienza motoristica almeno pari allo standard europeo. È richiesta quindi la produzione di schede tecniche e documentazione inerenti le caratteristiche dei mezzi che si intendono impiegare ed i termini della loro disponibilità, ossia se i mezzi siano di proprietà o di futuro noleggio.

D.4 Organizzazione del cantiere

Si valuterà l'organizzazione operativa per la realizzazione dell'opera, illustrando l'organigramma funzionale riguardante: a) la struttura fissa di cantiere; b) le eventuali figure di controllo esterne o interne all'azienda. Si valuterà come, con l'organizzazione di cantiere prospettata e con eventuale proposta di organigramma (con la previsione di referenti per le varie categorie di intervento quali strutture, impianti, ecc.) sarà possibile migliorare la qualità delle opere previste dal capitolato speciale di appalto, mantenendo i tempi proposti per la esecuzione complessiva delle opere in appalto.

E. CERTIFICAZIONI

Sarà valutato il possesso dei seguenti certificati:

- **E.1 - SA 8000: Possesso di certificazione in corso di validità SA 8000** sulla Responsabilità Sociale d'Impresa a garanzia della credibilità e della competenza dei diversi "attori" coinvolti nelle attività di sensibilizzazione, progettazione, realizzazione, gestione, miglioramento e verifica del Sistema di Responsabilità Sociale.
- **E.2 - UNI ISO 45001: Possesso di certificazione in corso di validità UNI ISO 45001** sul sistema di gestione per Salute e la Sicurezza sul lavoro.
- **E.3 - UNI ISO 20400: Possesso di certificazione in corso di validità UNI ISO 20400** – standard per l'approvvigionamento sostenibile.

L'Offerta tecnica deve contenere gli elementi necessari per consentire alla Commissione giudicatrice la valutazione in merito alla veridicità, congruità, convenienza e apprezzabilità positiva di ciascuno degli elementi dell'Offerta tecnica proposta, seguendo la descrizione e la progressione delle voci e degli elementi previsti nella Tabella descrittiva dei criteri di assegnazione dei punteggi sopra riportata; qualora la descrizione risulti insufficiente o mancante, la Commissione attribuirà punteggio pari a 0 all'elemento corrispondente.

Nel rispetto di quanto indicato all'art. 79 del Codice e dell'all. II.5, l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In tal caso occorre allegare la procura. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

Soglia di sbarramento: Viene stabilita la soglia qualitativa di sbarramento e non saranno ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio complessivo, relativo alla valutazione degli elementi dell'offerta tecnica inferiore a **50 (cinquanta) punti** sul massimo di 80 (ottanta).

21 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nel seguito del presente Documento con il termine «busta dell'Offerta Economica» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende la Offerta Economica, come impostata e richiesta dalla Piattaforma TuttoGare, costituita come descritta nel seguito, formulata mediante compilazione a video degli appositi spazi nei moduli messi a disposizione dalla Piattaforma telematica e mediante l'upload della seguente documentazione.



La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, una cartella compressa (archivio compresso di tipo Zip, Rar o 7z) firmata digitalmente contenente i seguenti files anch’essi firmati digitalmente:

1) Offerta economica generata a video attraverso il comando “Genera offerta economica”, firmata digitalmente, in cui dovrà essere indicato:

- a) il ribasso percentuale “unico” sull’importo soggetto a ribasso di cui all’art. 5.2 (€ 34.056.345,47) a base d’asta comprensivo dell’importo per l’esecuzione dei lavori e dell’importo per spese tecniche per progettazione esecutiva di € 200.672,04, al netto degli oneri di sicurezza ex d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) **la stima dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali** concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 108, comma 9 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. **Ai sensi dell’art 41 comma 14, i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso; resta la possibilità per l’Operatore Economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, nel caso in cui indichi nell’offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dalla Stazione appaltante, allegando, nel campo dedicato della Piattaforma, apposita dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante (“Giustificativi manodopera” presente nella “Busta Economica”).**

2) Modello C1 – “LISTA DELLE LAVORAZIONI E DEI SERVIZI PREVISTI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA”:

L’Operatore Economico dovrà caricare una dichiarazione esplicativa dell’offerta economica, redatta sulla base del “*modello C1 – “Lista delle lavorazioni e dei servizi previsti per l’esecuzione dell’Opera”*” allegato alla documentazione di gara, in cui dovrà indicare per ciascuna delle categorie di lavorazioni e servizi di progettazione il relativo prezzo unitario offerto (in cifre e in lettere) che condurranno ad un ribasso unico percentuale, corrispondente al ribasso indicato nell’offerta di cui al punto 1, sull’importo a base di gara assoggettabile a ribasso pari ad € 34.056.345,47. L’Operatore Economico dovrà, altresì, confermare l’importo degli Oneri di sicurezza aziendali e Costi della manodopera, già riportati dell’offerta economica generata a video di cui al punto 1.

Verranno prese in considerazione fino a 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio Ordinario di Imprese già costituito o di Gruppo Europeo di Interesse Economico, la documentazione relativa alla offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dal Legale Rappresentante della Impresa

Capogruppo o Mandataria o della Impresa Consorziata Designata, o da un suo procuratore.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio Ordinario di Imprese non ancora costituito, la documentazione relativa alla offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dai Legali Rappresentanti di tutte le Imprese che aderiscono o fanno parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese o del Consorzio Ordinario di Imprese, o dai loro procuratori. Qualora la predetta documentazione sia sottoscritta da un procuratore del Legale Rappresentante della Impresa che partecipa alla gara, alla stessa deve essere allegata la relativa procura, qualora quest'ultima non sia già stata inserita nella "Busta A: Documentazione".

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto indicato in lettere, prevale l'importo indicato in lettere. In caso di discordanza tra quanto indicato nell'offerta economica generata a video attraverso il comando "Genera offerta economica" (n. 1) e Modello C1 - Offerta economica (n. 2), avrà prevalenza quest'ultima.

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.

22 INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Nel caso in cui il numero dei partecipanti alla presente procedura di gara sia pari o superiore a 10 la Stazione appaltante **si riserva la facoltà** di applicare, la previsione di cui all'articolo l'art. 107, comma 3 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per cui, ferme restando le garanzie procedurali di conservazione degli atti e di partecipazione degli offerenti, è attuata l'inversione del procedimento secondo la seguente sequenza:

- a) ultimate le operazioni preliminari e prima dell'esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni, il Seggio di gara, in seduta pubblica telematica, procederà all'apertura delle Buste dell'Offerta Tecnica e successivamente delle Buste dell'Offerta economica a prendere atto dei punteggi ottenuti dai concorrenti e della graduatoria provvisoria elaborata automaticamente dal sistema;
- b) una volta elaborata dal Sistema la graduatoria provvisoria il Seggio di gara effettuerà le operazioni di eventuale valutazione dell'anomalia di cui al successivo punto 26 e successivamente la valutazione di cui al punto 19 nei confronti dei primi tre concorrenti in graduatoria.

23 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

23.1 Apertura della busta A – Verifica documentazione amministrativa (fase di ammissione)

L'apertura dei plichi telematici attraverso la piattaforma TuttoGare avrà luogo il **24.09.2024 ore 09:00:00**

Il Seggio di gara, all'uopo nominato con determina del Commissario, svolgerà le operazioni di gara aprendo la seduta pubblica telematica e inserendo la chiave privata inviata in forma criptata dal sistema, e procedendo successivamente all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione di gara di ogni singolo concorrente.

Tutte le fasi saranno svolte in seduta pubblica telematica, ad eccezione dei seguenti sub-procedimenti del cui esito sarà data opportuna pubblicità secondo le prescrizioni normative:

- analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali telematici presso il Sistema;
- eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
- sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'Offerta Tecnica;
- eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse.

Trattandosi di procedura telematica interamente gestita a mezzo della piattaforma di approvvigionamento digitale TuttoGare, non è obbligatorio che la seduta pubblica di gara si svolga alla presenza degli OO.EE. potendo, gli stessi, seguire l'andamento della seduta di gara tramite la piattaforma TuttoGare e mediante le comunicazioni che il Sistema invierà tempestivamente ai concorrenti a mezzo pec.

Il Sistema notificherà, a tutti gli Operatori Economici che hanno presentato offerta, l'apertura dei plichi informatici nonché le successive fasi con indicazione della sequenza di apertura (completa di orari) delle buste elettroniche. Le sedute, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con avviso pubblicato sulla Piattaforma e sul profilo di committente.

Le sedute, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con avviso pubblicato sul Portale e sul Profilo di Committente.

I concorrenti interessati alla partecipazione alle sedute pubbliche di gara sono tenuti a inviare, con congruo anticipo, e comunque almeno 24 ore prima rispetto all'orario di avvio di ogni singola seduta, apposita istanza di partecipazione alla PEO protocollo@adspmam.it e PEC protocollo@pec.adspmam.it ove riportare, oltre all'oggetto e CIG della procedura, le generalità della persona che parteciperà alla seduta, unitamente ai seguenti allegati:

- (nel caso non partecipi il legale rappresentante) DELEGA per la partecipazione alla procedura di gara con

indicazione dell'oggetto e del CIG;

- documento di Identità del legale rappresentante / delegato;
- Indicazione dell'indirizzo e-mail al quale verrà inviato il link per partecipare alla seduta pubblica in modalità "Conference Room".

Il Seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica telematica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, il Seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare; attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 17;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare, di concerto con il RUP, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di pubblicità;
- importazione e riparametrazione automatica, tramite piattaforma TuttoGare, dei punteggi attribuiti e caricati a sistema dalla Commissione Giudicatrice, secondo quanto indicato al precedente punto 18, tramite apposita funzione della piattaforma TuttoGare.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Terminata la fase di ammissione dei concorrenti, il Seggio di Gara provvederà, in seduta pubblica, ad effettuare il download delle offerte tecniche – Buste B presentate dai concorrenti ammessi, al solo scopo di verificare la formale presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Tale attività sarà dettagliatamente verbalizzata.

23.2 Valutazione delle offerte tecniche

La Commissione Giudicatrice, all'uopo nominata con determina del Commissario, in una o più sedute riservate, procederà all'esame ed alla valutazione della busta contenente l'offerta Tecnica ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La Commissione opererà utilizzando direttamente il Sistema TuttoGare.

23.3 Apertura delle offerte economiche

Successivamente, in seduta pubblica telematica, il Seggio di gara, prendendo atto dei punteggi attribuiti dalla Commissione alle singole offerte tecniche riparametrati dal sistema dei concorrenti ammessi alla gara procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

Il Sistema TuttoGare procederà, quindi, ad effettuare i calcoli, automaticamente, secondo quanto stabilito dal presente disciplinare ed attribuirà i relativi punteggi.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio attribuito all'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Sono considerate anormalmente basse le offerte risultanti dall'applicazione del Metodo dei 4/5 calcolati sia sul punteggio dell'offerta tecnica che sul punteggio dell'offerta economica ai sensi di quanto previsto al successivo punto 26.

Il Seggio di gara, pertanto, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione o il Seggio di gara provvede a comunicare tempestivamente al RUP, sempre, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica di **50 punti** su 80.

24 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.

25 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n 3** componenti esterni/interni, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 96, comma 5, del Codice.

A tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale TuttoGare per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla gara, nonché del controllo e valutazione di quanto dichiarato dall'O.E. nella documento C1 della offerta economica di cui al articolo 21 punto 2) del presente disciplinare di gara.

Inoltre, in caso di valutazione della congruità delle offerte ex art. 110 del Codice, la Commissione su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice.

26 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte **che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione Giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore



offerta ritenuta non anomala. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Trova applicazione la disposizione transitoria di cui all'art. 225, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023 e pertanto, prima della conclusione delle operazioni di gara, anche nel caso in cui non ricorrano i presupposti per attivare il procedimento di verifica dell'offerta anomala, il RUP verificherà che i costi della manodopera dichiarati in sede di gara non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In particolare, si ricorda che l'Operatore Economico può indicare nella propria offerta un differente Contratto Collettivo applicato ai propri dipendenti, ai sensi dell'art. 11, co. 3 del Codice, purché esso risulti essere equivalente a quello indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara ed assicuri le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori.

27 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice. Tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante e il rispetto di

quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'art. 101, co. 1, del Codice riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Ai sensi dell'art. 99 del Codice, la Stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del FVOE di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'Operatore Economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. La Stazione appaltante, con le medesime modalità, verificherà l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente, si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Il RUP preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. La Stazione appaltante esaminerà la proposta, e, se la riterrà legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, disporrà l'aggiudicazione, che sarà immediatamente efficace.

Ai sensi dell'art. 17, co. 5, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la



stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Si evidenzia che, a norma dell'art. 18, co. 1, del Codice, la stipula del contratto avverrà in modalità elettronica nella forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Nei casi di cui all'art. 124 del Codice, troverà applicazione l'art. 216, co. 2 e 3, e quindi, se, per qualsiasi motivo, i lavori non potranno procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto l'AdSP MAM acquisirà il parere del collegio consultivo tecnico, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.

3. Nel parere il collegio consultivo tecnico valuta anche la possibilità di decidere:

- a) se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- b) se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'Operatore Economico interpellato;
- c) se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- d) se proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

28 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice. Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la Stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può

irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

La procedura è soggetta all'accesso agli atti automatico così come disciplinato dall'art.36 c.1 e 2 del Codice. L'offerta dell'Operatore Economico risultato Aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del Codice "TuttoGare", a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90. Agli Operatori Economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa Piattaforma, gli atti di cui al precedente periodo, nonché le offerte dagli stessi presentate.

29 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, tale comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

30 DISPOSIZIONI DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) DELLA ADSP MAM 2024-2026 E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA ADSP MAM.

In ottemperanza al “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della ADSP MAM 2024-2026”, approvato con Determina del Presidente n. 36 del 31/01/2024, l’Affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti AdSP MAM che hanno esercitato nei confronti degli stessi poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto dell’AdSP MAM nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento adottato dall’AdSP MAM con Determina del Presidente n. 82 del 10/03/2022. Detto documento si intende consegnato all’Affidatario all’atto di sottoscrizione del contratto, in quanto disponibile sul sito istituzionale dell’AdSP MAM, nella sezione Amministrazione Trasparente.

31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in breve GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il cui conferimento è richiesto per la presente gara, nonché in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR”, si precisa quanto segue.

1. Le finalità di trattamento dei dati personali sono:
 - a. in fase di partecipazione alla gara, lo svolgimento delle operazioni di gara, di ammissione, di esclusione, dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - b. in fase contrattuale, extracontrattuale ovvero di stipulazione in caso di aggiudicazione, lo svolgimento degli obblighi contrattuali;
2. Ove il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità differente da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di questo ulteriore trattamento dovrà fornire informazioni specifiche ed attinenti con riguardo alle differenti finalità;
3. La base giuridica del trattamento dei dati personali riviene dalla normativa nazionale sulle gara di appalto (ex d.lgs. 36/2023) e dal contratto di appalto che sarà stipulato a norma di legge a seguito dell’aggiudicazione definitiva;
4. Il trattamento è realizzato per mezzo di singole operazioni o di un complesso di operazioni, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate e limitate alle finalità indicate e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza; esse sono poste in essere esclusivamente dal personale autorizzato dal titolare al



trattamento dei dati personali che, all'occorrenza, può utilizzare un software con caratteristiche tali da garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati nonché le opportune procedure di archiviazione in sicurezza. Il trattamento dei dati personali non comporta alcuna profilazione;

5. Le categorie di dati personali conferiti, quali ad esempio l'anagrafica, il codice fiscale e la partita i.v.a., i recapiti telefonici, di posta elettronica e posta elettronica certificata, le qualità personali e le posizioni economiche e giuridiche, appartenenti anche alle categorie di cui all'art. 9 del GDPR, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini delle attività sopraindicate; il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto o il loro parziale o inesatto conferimento, attese le finalità del trattamento sopra esplicitate, avrà come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività. In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili, quali ad esempio i dati relativi alle condanne penali o altre sanzioni così come sono dichiarati o accertabili tramite gli organi competenti o da registri pubblici. Il trattamento consiste nell'accesso, elaborazione, valutazione dei dati per accertare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e di conferimento di contratti pubblici, secondo le previsioni di legge;
6. Per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1), i dati personali possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate dal titolare e dei componenti della commissione di gara, inoltre possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento, o ai soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; Il trattamento riferito alla comunicazione mediante trasmissione potrà riguardare la comunicazione dei dati ad Enti Pubblici, Organi di Vigilanza e Controllo, Autorità Giudiziaria, Soggetti Interessati e controinteressati;
7. I dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
8. I dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni di gara e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, per il periodo di esecuzione contrattuale; essi saranno conservati o archiviati, secondo le disposizioni di legge, da personale autorizzato con modalità che garantiscono l'integrità e la disponibilità nel tempo in caso d'uso; in particolare sono adottate le seguenti misure: accesso al software con sistema di autenticazione e autorizzazione, accesso controllato ai locali dove si svolgono i trattamenti, esecuzione di copie di sicurezza o di backup periodico, conservazione sicura;
9. Il soggetto interessato che ha conferito liberamente i propri dati personali a seguito della partecipazione alla presente gara, ha il diritto di rivolgersi all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM), per ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e, in caso positivo, di ottenere l'accesso ai dati personali detenuti dalla Amministrazione appaltatrice, in riferimento a:
 - a) le finalità del trattamento;
 - b) le categorie di dati personali trattati;



- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se appartenenti a Paesi terzi (e, in questo caso, l'indicazione delle relative garanzie adeguate che legittimano tale comunicazione di dati);
- d) il periodo di conservazione dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

Inoltre, ove applicabili, l'interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 21 del GDPR, in particolare:

- la rettifica dei dati, ossia l'aggiornamento o la modifica degli stessi;
- la cancellazione dei dati;
- la limitazione del trattamento;
- la portabilità dei dati
- l'accesso ai dati personali

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa. Tali diritti sono esercitabili direttamente inviando una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.adspmam.it o all'indirizzo di recapito indicato al punto 10);

10. L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione contrattuale. L'Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dai citati GDPR e decreto legislativo n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;

Titolare del trattamento dei dati personali (Controller) è il legale rappresentante della AdSP MAM – PEC: protocollo@pec.adspmam.it; Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è il Dott. Carlo Addabbo – PEC: dpo@pec.adspmam.it; protocollo@pec.adspmam.it; il RUP è indicato nel Disciplinare di gara. Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Piazzale Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari, Email: protocollo@adspmam.it – PEC: protocollo@pec.adspmam.it.

Sede di Bari: +39 080 5788511 - Sede di Brindisi: +39 0831 562649 - Sede di Manfredonia e Termoli: +39 0884 538547, Sede di Barletta: +39 0883 531479 - Sede di Monopoli: +39 080 9376645.

32 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bari rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

Bari, 06.08.2024

Il RUP

Ing. Paolo IUSCO

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)